

LXXVI.

TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1877

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

SOMMARIO. — *Seguito della discussione del progetto di legge: Conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di archeologia — Considerazioni del Senatore Vitelleschi, Relatore — Proposta del Senatore Massarani circa l'ordine della votazione — Proposta del Senatore Miraglia — Osservazioni del Senatore Pepoli G. e del Ministro della Pubblica Istruzione — Considerazioni del Senatore Massarani, del Relatore e del Senatore Puntaleoni — Spiegazioni del Senatore Massarani — Osservazioni del Senatore Lauzi sull'ordine della discussione — Avvertenze del Ministro e del Relatore — Dichiarazione del Senatore Massarani — Repliche del Senatore Miraglia e del Relatore — Contro-replica del Senatore Miraglia — Proposta del Senatore Torelli — Votazione dell'ordine del giorno puro e semplice su tutti gli emendamenti all'articolo 11 — Dichiarazione del Senatore Massarani cui risponde il Ministro — Approvazione dell'articolo 11 — Emendamento proposto dal Senatore Miraglia all'art. 12 — Dichiarazione e riserva del Relatore — Emendamenti proposti dal Ministro — Dichiarazioni del Relatore a favore dell'emendamento proposto dal Ministro e contro l'emendamento Miraglia — Replica del Senatore Miraglia e contro-replica del Relatore e del Ministro — Spiegazioni chieste dal Relatore e fornite dal Senatore Miraglia — Emendamento del Senatore Miraglia respinto — Istanza del Relatore accettata dal Ministro — Aggiunta proposta dal Senatore Pepoli G., accettata dal Ministro e dall'Ufficio Centrale — Approvazione dell'articolo 12 coll'aggiunta del Senatore Pepoli G. — Dichiarazione del Senatore Massarani — Discorso del Senatore Pepoli G. all'articolo 13.*

La seduta è aperta alle ore tre.

È presente il Ministro della Pubblica Istruzione.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del verbale della tornata precedente, che è approvato.

Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato:

Il Ministro delle Finanze, della *Decima relazione sull'andamento della tassa sulla macinazione dei cereali*.

Il signor Turcotti Aurelio, di un suo lavoro intitolato *Scienza nuovissima del multiplo naturale*.

Il Direttore Generale del Demanio, della *Relazione sull'amministrazione del Demanio e delle tasse per l'anno 1876*.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, del fascicolo VI del *Bollettino Idrografico*.

Il Presidente del R. Istituto d'incoraggiamento alle scienze naturali, economiche e tecnologiche, del volume XIV, parte 1^a della 2^a serie degli *Atti di quel R. Istituto*.

L'avv. Achille Duplessis-Armand, di un suo lavoro intitolato: *Monografia sulla desiderata riforma nel Codice Italiano del sistema dei ribassi progressivi nei procedimenti di espropriazione forzata*.

Il comm. Rizzari, Senatore del Regno, di un

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1877

suo opuscolo intitolato: *Influenza del sistema doganale sulle conservazioni dei prodotti.*

Il sig. Burroni Donato, di un suo opuscolo *Sulle strade ferrate italiane.*

Il Sindaco di Caltagirone, del *Rendiconto dei servizi municipali nel biennio 1875-76 e 1876-77* e di una *Relazione sulla ferrovia Valsarona-Caltagirone.*

La Direzione generale del Banco di Napoli, della *Relazione di quell'Istituto per l'esercizio 1876.*

S. E. il Ministro di Stato, Federico Sclopis, Senatore del Regno, presidente della R. Deputazione sopra gli studi di storia patria, del volume XVII dei *Monumenta historiae patriae.*

Il prof. Giulio Lazzarini, di un suo opuscolo intitolato: *Genesi della vita.*

Il Ministro dell'Interno, del volume IX della *Statistica delle carceri per l'anno 1785.*

L'arciconsolo della R. Accademia della Crusca, del *Rapporto letto nell'adunanza pubblica del 19 novembre 1877 dal segretario Cesare Guasti.*

Il Presidente della Camera di commercio ed arti di Siracusa, della *Statistica del movimento commerciale di quella provincia nel 1876.*

PRESIDENTE. Prego i signori Senatori Segretari a dar lettura della lettera oggi pervenutami dalla R. Deputazione sopra gli studi di storia patria, col volume testè accennato tra i vari omaggi.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI legge :

R. DEPUTAZIONE

sopra gli studi di Storia Patria.

« Eccellenza,

« Ho l'onore di presentare all'E. V. il volume XVII dei *Monumenta historiae patriae* testè pubblicato, acciò voglia farne ossequioso omaggio al Senato del Regno.

« È lavoro egregio, e sfortunatamente postumo dell'illustre Collega conte Carlo Baudi di Vesme, cosicchè oltre all'importanza della materia, avrà per il Senato il pregio di un ricordo di un illustre Senatore del Regno.

« Accolga l'E. V. i sensi del mio profondo ossequio.

« Torino, 27 novembre 1877.

« Il Ministro di Stato,

« Senatore del Regno. Presidente della R. Deputazione

« FEDERICO SCLOPIS. »

I Senatori Cittadella e Cuttinelli chiedono ciascuno un mese di congedo, il primo per motivi salute ed il secondo per motivi di famiglia, che viene loro dal Senato accordato.

Seguito della discussione del progetto di legge per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di archeologia.

PRESIDENTE. Si prosegue la discussione del progetto di legge per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di archeologia.

Siamo arrivati al Titolo secondo, scritto così :
« Esportazione e vendita dei monumenti, degli oggetti d'arte e d'antichità. »

Ha la parola l'onor. Senatore Vitelleschi, Relatore.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore.* Parmi che prima di addivenire alla votazione degli emendamenti degli onorevoli Senatori Di Giovanni e Massarani, sia necessario, o almeno sia opportuno, che io, a nome dell'Ufficio Centrale, dica brevi parole in risposta alle ultime osservazioni fatte da quei due onorevoli nostri contraddittori, anche per mettere bene in chiaro quale sia la situazione di questa votazione.

Noi siamo tutti d'accordo su quel che si vuole: si vuole da tutti la conservazione all'umanità di queste grandi tracce del pensiero umano, sia per l'arte che per la storia, e si vuole conservare all'Italia i monumenti immortali del suo genio.

Io mi riavvicino sopra questo soggetto, e particolarmente sopra quest'ultimo punto, più agli onor. Senatori Massarani e Di Giovanni, che non all'onor. Senatore Pepoli, mentre che sopra le apprezzazioni di diritto mi riavvicinava più all'onor. Senatore Pepoli, che agli altri due onorevoli Senatori che ho nominati, quantunque io creda che anche egli non sia meno caldo di noi per la conservazione dei monumenti nazionali.

L'onorevole Senatore Massarani, citando molti esempi dei casi nei quali il diritto pubblico per pubblico interesse limita il diritto dei privati e anche fino al sacrificio dell'interesse privato, sostiene che l'interesse artistico e l'interesse storico abbiano tale gravità da poter permettere di servirsi, per preservali, fino di quest'ultimo mezzo di difesa che presta in taluni casi il diritto pubblico.

Niuno contraddice che il diritto pubblico limiti il diritto privato, è anzi questo il suo ufficio, e che la limitazione in taluni casi si estenda fino al sacrificio dell'interesse privato; ma in quali casi? Il Ministro dell'Istruzione Pubblica ieri lo ha saggiamente osservato: nei casi di massima necessità, nei casi di salute pubblica.

La necessità assoluta e la salute pubblica, non sono sempre segno di idealità e di altezza di soggetto; anzi si manifestano e sono in questione più sovente nei soggetti materiali, che non in quelli di ordine più elevato.

È più facile di aver bisogno di pane che di conservare un quadro di Raffaello; quindi la taccia che l'on. Senatore Massarani ha dato alle disposizioni che provvedono a quelle contingenze è ingiusta, dappoichè essa non è occasionata da una scelta, ma dalla condizione di fatto. La legge è modo di convenienza sociale, non è stregua di altezza o di idealità di soggetto. Che anzi i soggetti più elevati generalmente o non sono atti ad essere soggetti di legislazione, o, se si tenta di sottoporveli, il più sovente si fa più male che bene. Senza discorrere delle ragioni d'indole più elevata di questo stato di cose, ve n'ha una facilmente sensibile a tutti, ed è che le necessità materiali si localizzano e si personificano più facilmente che non le necessità d'ordine morale: è facile il dimostrare che i boschi possono salvare, o al punto di vista igienico o al punto di vista che chiamerò meccanico, da gravi rovine una provincia; ma è molto più difficile dimostrare che non si possa vivere senza un quadro.

Questo fa sì che, come la legge non ha accettato quella difesa estrema che per i casi di assoluta necessità, così gl'interessi artistici e storici, tuttochè di altissima natura, non possano fruire di quel beneficio, ma che, conservando bensì la loro indole nella estimazione pubblica, debbano accontentarsi di quel secondo grado di privilegio che fa il diritto, che scaturisce dall'utilità pubblica, agli oggetti sopra i quali essa si concreta, vale a dire la limitazione del diritto di proprietà, ma con compenso degl'interessi.

Queste condizioni del diritto non possiamo modificarle noi, onorevole Senatore Massarani.

Ieri è stato annotato che gli stessi Governi

irresponsabili, d'indole assoluta, quasi mai, eccettuati pochissimi casi, hanno osato di valersi per questo scopo di quell'estrema difesa, ma si sono contentati di quella che noi vi proponiamo.

Noi non siamo, la Dio mercè, in un paese assoluto; siamo in presenza di due Assemblee e siamo in presenza dell'opinione pubblica; sono esse che fanno le leggi, non noi.

Io quindi mi rivolgo all'onorevole Senatore Massarani, perchè, essendo tutti animati dallo stesso altissimo amore per l'arte italiana, invece di correre dietro a concetti che noi non avremmo nè la forza nè il modo d'applicare, voglia, di che già lo pregava l'onorevole Ministro, aiutare invece noi a formulare e ridurre in atto quelli coi quali ci è permesso di soddisfare ai nostri comuni intendimenti.

Io mi rivolgerò quindi all'onorevole Senatore Pepoli, perchè cerchi in fondo alle sue rigide teorie di diritto quel sentimento tutto italiano che egli nasconde certo nel suo cuore di affetto per le nostre glorie, e si persuada che non è così indifferente come egli sembrava accennarlo, che i monumenti che le rappresentano e le contengono rimangano o meno fra di noi. Il contemplare il Panteon o la scuola d'Atene piuttosto che i miserabili prodotti della decadenza, è un modo di educazione per un popolo, come lo è il contemplare i forti e virtuosi fatti invece che gli esempi della corruzione.

E soprattutto lo prego di non voler confondere nelle condizioni, che noi dobbiamo loro fare per legge, quegli oggetti e quei monumenti con le mercanzie comuni.

Faccia la sua Temi meno severa alle Muse, perchè questa ostilità fra divinità egualmente benefiche guastano le armonie dell'Olimpo, di cui fanno la più grande bellezza. E con questo non voglio precorrere la discussione. Voglio però solamente far conoscere, far sentire al Senato che vi sono qui in presenza due sistemi; ambidue sono l'opera di lunga arte e di difficile studio, per la grande difficoltà che questo soggetto contiene. Convieni scegliere fra l'uno e l'altro; ma quello che non converrebbe si è di mischiarli fra loro e di disturbarne l'economia.

Il Senato comprenderà questo di leggieri, come spero comprenderà che l'esitazione non è possibile, e sceglierà fra i due quello che

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1877

propugnano il Ministero e l'Ufficio Centrale, come quello che è il più confacente ai nostri costumi, alla nostra legislazione ed ai sentimenti di libertà e di giustizia che hanno sempre informato tutte le deliberazioni di questo augusto Consesso.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, pongo ai voti l'articolo 11 dell'Ufficio Centrale, così concepito:

Art. 11.

Le pubbliche amministrazioni, le chiese e gli altri enti morali non potranno nè vendere all'interno, nè esportare all'estero oggetti d'antichità ed opere d'arte d'autori non viventi, raccolte numismatiche, codici, diplomi e collezioni, convenienti a musei artistici ed archeologici, senza averne ottenuta licenza dal Ministero della Pubblica Istruzione, ovvero dalle autorità a questo effetto delegate.

Il Ministero potrà rifiutarla quando per l'importanza storica o artistica degli oggetti, la vendita o l'esportazione dei medesimi non possa farsi senza danno della storia e dell'arte, ovvero a scapito del decoro e dell'interesse nazionale.

Quando l'Amministrazione o l'ente morale interessato movesse reclamo contro un rifiuto di licenza, la decisione del Ministro della Pubblica Istruzione non diverrà definitiva che udite in proposito le Giunte superiori d'arti e d'archeologia.

Senatore MASSARANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MASSARANI. Io non intendo in alcun modo abusare della pazienza del Senato; unicamente, per coerenza alle opinioni che ho avuto l'onore di svolgere non solo in mio nome, ma anche in nome di un illustre Collega, pregherei l'onorevolissimo signor Presidente di volere, avanti la votazione del progetto dell'Ufficio Centrale, porre ai voti il più essenziale degli emendamenti da me presentati, quello cioè, che involge la massima che ci divide.

Io non insisto perchè tutta la serie degli emendamenti sia sottoposta al Senato; mi pare che si potrebbe risolvere con una rapida votazione il principio, ove si chiamasse il Senato a votare sull'art. 10 dello schema ministeriale colla modificazione da noi proposta; su quell'arti-

colo, cioè, dove in fine è detto che quando il Ministero giudichi trattarsi di oggetti d'alta importanza artistica o storica, la licenza di esportazione sarà negata.

Una volta seguita questa votazione, e supposto ch'essa riuscisse a noi contraria, non insisteremmo certo perchè tutta la restante serie dei nostri emendamenti fosse messa a partito.

PRESIDENTE. Pongo alunque ai voti l'emendamento proposto dagli onorevoli Senatori Di Giovanni e Massarani all'art. 11; o meglio al capoverso dell'art. 11 del progetto dell'Ufficio Centrale:

« Il Ministero, per mezzo delle autorità da esso delegate, giudicherà se il valore artistico o storico del monumento o se alcun rispetto d'importanza storica locale consiglino di non permetterne la esportazione. *In questo caso la licenza di esportazione sarà negata.* »

L'emendamento consiste nell'aggiungere al capoverso quest'ultima clausola.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Prima della votazione?

Senatore MIRAGLIA. Prima della votazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MIRAGLIA. L'emendamento proposto dagli onorevoli Di Giovanni e Massarani al progetto dell'Ufficio Centrale, sta di restituire nella sua integrità il testo dell'art. 11 del progetto ministeriale; e ne ha ben donde. Non si tratta per vero di stabilire un principio astratto sulla commerciabilità nell'interno del Regno degli oggetti d'arte e di antichità, ma di unificare la legislazione vigente, che in talune regioni vieta nell'interno la commerciabilità e trasferimento degli oggetti medesimi.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Io farei osservare all'onorevole Senatore Miraglia che l'articolo 14 provvede a ciò che egli desidera. L'articolo 14 dice:

Art. 14.

Il trasferimento o la vendita all'interno degli oggetti indicati nell'art. 12 di proprietà privata iscritti nei cataloghi, dovrà essere denunziato alle autorità, dal Ministero della Pubblica Istruzione a questo effetto costituite, per la rettificazione dei cataloghi e per ogni altro effetto che importa la custodia e la conservazione dei monumenti.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1877

Quindi mi pare che l'articolo 14 sancisca in modo chiaro, preciso, il diritto che hanno i privati della commerciabilità nell'interno del Regno.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola perchè l'appoggio dato dall'onor. Miraglia (gravissimo per certo) all'articolo, il quale secondo le parole dell'onorevole Presidente, dovrebbe essere messo primo come affermazione di un principio, temo che produca un equivoco, in quanto che non è identico l'argomento che si difende dai proponenti, i Senatori Massarani e Di Giovanni, e per altra parte dall'onorevole Senatore Miraglia.

L'articolo 11 del progetto della Commissione risponde all'articolo 10 del progetto ministeriale; ma l'emendamento proposto dagli onor. Senatori Massarani e Di Giovanni...

Senatore MIRAGLIA....Non è l'articolo 11, è l'articolo 10.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Non riguarda l'articolo 10 pel quale l'onorevole Miraglia ha parlato, ma l'articolo 11 in cui appunto non si parla più di commerciabilità all'interno, ma si parla del divieto per la esportazione all'estero.

Senatore MIRAGLIA. Perdoni l'onorevole Ministro: l'articolo 11 del progetto ministeriale stabilisce il principio della commerciabilità e trasferimento nell'interno del Regno, e questo principio bisogna preliminarmente assodare, per potersi continuare nella discussione e potere apprezzare la forza dell'emendamento degli onor. Di Giovanni e Massarani.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Io non contrasterò all'onorevole Miraglia quello che egli dice. Ma domando il permesso di seguire ad esporre quale sia il soggetto vero della questione.

L'onorevole Miraglia non so se abbia innanzi a sé gli emendamenti proposti dagli onorevoli Senatori Di Giovanni e Massarani; io discorro sopra quelli.

Il primo emendamento che cade sull'art. 10 riguarda il commercio e il trasferimento, e su questo certamente non c'è questione.

Questa facoltà di vendere nell'interno, quanto al progetto dell'Ufficio Centrale, per gli enti morali è indicata nell'art. 11, ove si dice: *Le pubbliche amministrazioni, le chiese e gli altri*

enti morali non potranno nè vendere all'interno ecc. Le pubbliche amministrazioni e le chiese (si dice) non potranno, e questa è una limitazione della facoltà di vendere, ed una guarentigia che si introduce in favore dell'arte.

All'art. 12 si determina qualche cosa intorno agli oggetti posseduti dai privati.

Ma, l'onor. Senatore Massarani ha domandato che si votasse un emendamento intorno al quale profondo è il dissenso del Ministero e dell'Ufficio Centrale dagli onorevoli Senatori sottoscritti agli emendamenti; ed è questo propriamente il cardine della questione che si agita.

Imperocchè, o passerà l'idea dei signori Senatori che hanno firmato quell'emendamento, e allora gli articoli del controprogetto dell'Ufficio Centrale spariscono, perchè bisogna seguire quell'ordine di idee che essi hanno svolto; o altrimenti il Senato si atterrà al sistema proposto dall'Ufficio Centrale, ed allora andremo innanzi cogli articoli proposti da questo Ufficio.

La questione dunque è sull'articolo 11, e specialmente nel capoverso che tratta della facoltà di esportare; qui ci sta un'affermazione di principio il quale ci rimette a fronte di una grande questione la quale noi abbiamo trattato nella discussione generale che ci ha occupato ieri, e che ora debbe essere definita.

Dunque, io intendevo solo notare che la questione di commerciabilità, di trasferimento di proprietà non è quella che ci possa dividere, quando s'intende per l'interno; quella su cui debbo chiamare l'attenzione del Senato, è la questione del divieto all'esportazione. Su questo principio siamo interamente discordi.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Io ammetto tutto quello che vuole; a me basta che sia vero quello che dico, che cioè l'onorevole Senatore Massarani ha domandato la votazione su questo principio (e tanto l'onorevole Senatore Massarani quanto l'onorevole Senatore Di Giovanni mi fanno segno di sì); onde io aveva interesse di fare avvertire queste due distinte cose: 1° che quando l'onorevole Senatore Miraglia portava l'autorità del suo voto in favore dell'emendamento proposto dagli onorevoli Senatori Massarani e Di Giovanni, esso discuteva della commerciabilità e del trasferimento; 2° che gli onorevoli Senatori Massarani e Di Giovanni doman-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1877

davano al Senato il voto sopra il divieto della esportazione. (*Rumori*)

(Vari Senatori domandano la parola.)

MINISTRO DELL' ISTRUZIONE PUBBLICA. Se mi sono per avventura ingannato, chiedo scusa al Senato di aver lungamente tenuta la sua attenzione sopra le fatte osservazioni. Ma se io mi sia ingannato o no, c'è un giudice là, ed è l'onorevole Massarani.

Senatore MASSARANI. Per uno schiarimento, dirò....

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Vitelleschi Relatore. Se l'onorevole Senatore Vitelleschi le permette di dare lo schiarimento ch' Ella desidera, le concederò la parola.

Senatore VITELLESCHI. Acconsento.

PRESIDENTE. È accordata la parola all'onorevole Massarani.

Senatore MASSARANI. Dirò una sola parola per uno schiarimento. È debito di lealtà che io riconosca come la questione sia da porre precisamente sull'articolo di cui il signor Ministro fa cenno, nel quale in effetto risiede la differenza essenziale tra il sistema proposto dall'Ufficio Centrale ed accettato dal signor Ministro, ed il sistema che abbiamo avuto l'onore di proporre noi. Cosicché, amando di risparmiare il tempo del Senato, noi pure abbiamo espresso il desiderio che la decisione si pronunziasse anzitutto su questo articolo.

PRESIDENTE. Io ho letto per l'appunto l'emendamento a cui accenna l'onorevole Massarani; evidentemente il tutto della questione consiste nella clausola: « *in questo caso la licenza di esportazione sarà negata* ».

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Dopo le parole dette da uno degli onorevoli preopinanti, è quasi superfluo quello che io m'accingeva a dire; pur non di meno ci è qualche cosa che parmi sia stata dimenticata.

L'emendamento comincia per invertire l'ordine degli articoli 10 e 11 del progetto con le proposte modificazioni. Ora, avendo domandato gli onorevoli preopinanti che l'emendamento del primo degli articoli emendati fosse messo ai voti, evidentemente si tratta di porre ai voti.....

Senatore MASSARANI. No, no.

PRESIDENTE. Permetta, signor Relatore. L'onorevole Massarani, anche a nome del Collega onorevole Di Giovanni, ha dichiarato ch'ei pregava il Senato di voler dare il suo voto sopra il capoverso che dice: « *Il Ministero per mezzo dell'autorità ecc.* » e termina colla clausola, che è il verbo dell'emendamento: « *In questo caso la licenza di esportazione sarà negata* »: ed ha altresì dichiarato che, se per avventura il voto del Senato risultasse contrario a tale clausola proposta, egli e l'onorevole Di Giovanni desisterebbero dagli altri emendamenti. Dunque, il miglior partito dev'essere quello di mettere prima ai voti il capoverso colla detta clausola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Non aveva ben inteso che l'onorevole Massarani rinunciava a che si ponesse ai voti l'intero articolo. Ma credo necessario far avvertire al Senato che quella parte alla quale rinunciava, non è solamente contenuta implicitamente nello spirito dell'intera legge, ma essa è contenuta implicitamente nell'abrogazione di ogni disposizione vigente.

Sarebbe quindi inutile il dichiarare libera la commerciabilità all'interno, la quale non ha altro vincolo all'infuori delle leggi esistenti, dal momento che con questo progetto di legge vengono abrogate tutte quelle leggi.

Ho detto questo perchè non sfugga al Senato che, rinunciando al beneficio di quella parte dell'articolo, la legge non fa nessuna iattura.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Mi duole di dover prendere la parola, ma a me non appare chiara ancora la cosa, e credo che ci sia sempre un malinteso.

Nell'art. 10 del Ministero (che è diventato 11 del nostro Ufficio Centrale) si parlava dell'esportazione tanto per i corpi morali o enti morali quanto per i privati. L'Ufficio Centrale ha fatto una distinzione fra l'esportazione degli oggetti d'arte i quali appartengano a corpi morali o ad altri corpi, i quali sono sotto l'influenza diretta del Governo, e quelli che appartengano ai privati.

Il commercio all'estero per ciò che riguarda

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1877

i privati l'ha contemplato nell'art. 12; quando dunque si parla dell'articolo 11 e mi si viene a dire come emendamento che sia impedita la esportazione per gli oggetti interessanti, questo, io osservo (se è per l'art. 11 dell'Ufficio Centrale) ci è già, perchè nell'articolo è detto:

« Il Ministero potrà rifiutarla quando per la importanza storica o artistica degli oggetti, la vendita o l'esportazione dei medesimi non possa farsi senza danno della storia e dell'arte, ovvero a scapito del decoro e dell'interesse nazionale. »

Invece l'idea vera degli onorevoli Massarani e Di Giovanni, per quello che ho compreso almeno io (e se m'inganno, sarei ben contento che me la spiegassero), sarebbe che questa esportazione sia impedita sempre, anche nel caso che gli oggetti appartengano a privati. Se così stanno le cose, allora il loro emendamento non può essere un emendamento all'articolo 11, ma sarà un nuovo articolo in cui si dica:

« È proibita l'esportazione per tutti » e non può proporsi come emendamento alla prima parte dell'art. 11.

PRESIDENTE. Debbo avvertire che una essenziale differenza corre tra il primo capoverso dell'art. 11 dell'Ufficio Centrale ed il capoverso dei Senatori Di Giovanni e Massarani.

Il capoverso dell'Ufficio Centrale dice:

« Il Ministero potrà rifiutarla » ecc., ed il capoverso dei Senatori proponenti l'emendamento dice invece: « In questo caso la licenza d'esportazione sarà negata. » Secondo l'Ufficio Centrale si porrebbe nel beneplacito del Ministero il negare o no la licenza; secondo i proponenti l'emendamento, il Ministero verrebbe obbligato a negarla: quindi è manifesto che l'emendamento dei Senatori Di Giovanni e Massarani deve essere posto a partito in questo luogo.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Io ringrazio l'onorevole Presidente di queste sue spiegazioni, ma nello stesso tempo io abbisognerei ancora di un'altra dichiarazione: se cioè questo divieto assoluto all'esportazione è soltanto relativo ai corpi morali o si riferisce anche ai privati, perchè se si tratta dei soli corpi morali, io sono pronto

a darvi il mio voto, mentre se dovesse riferirsi anche ai privati, io lo negherci.

Senatore MASSARANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MASSARANI. Io credo che l'equivoco provenga soltanto da ciò che l'onorevole Senatore Pantaleoni ha fatto oggetto delle sue considerazioni l'articolo 11 dell'Ufficio Centrale, mentre tutta la serie degli emendamenti, che io ho avuto l'onore di proporre anche a nome dell'onorevole Senatore Di Giovanni, si applica invece allo schema originario del Ministero; ora l'articolo 10 dello schema ministeriale è appunto quello di cui noi riproduciamo il tenore, coll'aggiunta della clausola: « In questo caso la licenza di esportazione sarà negata. »

Vede adunque l'onorevole Senatore Pantaleoni che non si tratta di decidere sullo schema dell'Ufficio Centrale; si tratta invece di ammettere o non ammettere il principio generale che ha fatto oggetto della discussione in questi passati giorni. E per evitare inutili lungherie, pare a me che sia opportuno seguire la via che ne fu già tracciata dall'onorevolissimo signor Presidente.

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI. Gli onorevoli Senatori Massarani e Di Giovanni hanno proposto un emendamento il quale è complesso, riguarda molti articoli di seguito, sostituisce il testo ministeriale a quello dell'Ufficio Centrale, e ai rispettivi articoli propone emendamenti.

Limitiamoci per ora ai due primi articoli.

Gli onorevoli preopinanti propongono prima di tutto la inversione dei due articoli.

PRESIDENTE. Scusi, signor Senatore; ma gli onorevoli Senatori Massarani e Di Giovanni hanno rinunciato a questa inversione.

Senatore LAUZI. Mi permetta di finire. Io faccio la storia dell'emendamento. Nell'articolo 11 del testo ministeriale, sul quale sappiamo ora che hanno rinunciato alla inversione, gli onorevoli Senatori sopraccitati fanno un'ultima proposta, e sarebbe di decidere in certo modo un principio. Sul che ci è divieto espresso del Regolamento.

Dobbiamo decidere gli articoli non i principi.

Ora, io pregherei prima di tutto gli onorevoli Senatori Massarani e Di Giovanni di rinunciare a quell'inversione dei due articoli in quanto che

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1877

può essere più logico il parlare prima di ciò che deve avvenire nell'interno del Regno e poi di ciò che riguarda l'esportazione. Credo che in sostanza non cambiano le disposizioni. Ma di ciò non occorre più parlare.

Così la cosa viene naturalissima, perchè per primo articolo da esaminare viene l'articolo 11 dell'Ufficio Centrale (10° del progetto ministeriale) con l'ultimo capoverso cambiato e con quella frase decisiva: *in questo caso la licenza di esportazione sarà negata.*

PRESIDENTE. È questo appunto che si voleva fare, signor Senatore. Dunque pongo ai voti l'emendamento nella parte della quale ho dato lettura.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Ministro dell'Istruzione Pubblica ha la parola.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Io ho sentito una parola, la quale, lascio all'esperienza del Presidente e del Senato di vedere se non debba turbare anche quest'Assemblea; certo turba me. Votiamo una massima.....

PRESIDENTE. No, no. Si vota un precetto se si vota l'emendamento dei Senatori Massarani e Di Giovanni.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Allora non sarà la seconda parte, ma sarà la prima parte dell'art. 10 che dobbiamo mettere ai voti, salvo che se ne domandi la trasposizione.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Quello che i Senatori proponenti vogliono (*interruzioni*)... è che si scriva un articolo in cui vi sia il divieto dell'esportazione degli oggetti d'arte importanti, siano posseduti da un ente morale o da un privato; vogliono di più, che per questo divieto non si accenni a facoltà, nè lo Stato abbia il debito di comperarli.

Ora, a me pare che questo fine si potrebbe conseguire con un semplice emendamento all'art. 11 dell'Ufficio Centrale; e allora tutto andrebbe più piano riguardo a questa questione molto intricata.

In effetto: « Le pubbliche amministrazioni, le Chiese, gli altri enti morali e i privati (e quindi abbiamo tutto compreso) non potranno nè vendere all'interno, nè esportare all'estero oggetti d'antichità ed opere d'arte, d'autori non viventi, raccolte numismatiche, Codici, diplomi e colle-

zioni convenienti a musei artistici e archeologici, senza averne ottenuta licenza dal Ministero della Pubblica Istruzione, ovvero dalle autorità a questo effetto delegate ».

Fin qui si potrebbe accettare perchè non c'è che la trasposizione.

Seguita poi:

« Il Ministero, per mezzo de'suoi delegati... »

E qui viene l'emendamento proposto.

Perciò mi sembra che procedendo in questo modo, l'articolo potrebbe correre più unito e più chiaro.

Senatore VITELLESCHI, *Rel.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore.* Con venia dell'onor. Ministro, io proporrei un sistema che mi pare più semplice, perchè temo che nella proposta sua, interpolando due ordini d'idee l'uno nell'altro, non possa per avventura sfuggirci qualche cosa che guasti e il sistema del Senatore Massarani e il nostro. Queste difficoltà sono sorte dall'aver rinunciato gli onorevoli proponenti a che fosse letta e messa ai voti anche la prima parte dell'articolo.

Ristabiliamo quindi la situazione. Noi siamo arrivati all'articolo 11.

L'onor. Massarani ed i suoi Colleghi hanno invece del nostro formulato un altro articolo. Non stiamo a cercare se sia il 10 o l'11 del progetto del Ministero.

Ora, se gli onorevoli proponenti lasciano mettere ai voti per intero questo articolo come lo hanno proposto, articolo che è un vero emendamento, la votazione procederà più regolarmente. Dopo che questo sia votato, si continueranno con lo stesso ordine gli altri emendamenti, e se il primo è approvato, e se è rigettato l'intero emendamento, potrà essere ritirato dagli onorevoli proponenti.

Quindi io propongo che sia messo ai voti l'articolo intero, come lo hanno proposto gli onorevoli Senatori, che è composto dall'articolo 11 primitivo con le aggiunte che essi vi hanno fatte.

In questo modo vi è un emendamento a fronte dell'articolo, e non vi è l'inconveniente di votare un brano di articolo, nè il sospetto di votare un principio; lo che sarebbe contrario alla nostra procedura.

Senatore MASSARANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1877

Senatore MASSARANI. Io annuisco alla proposta del Reatore.

Noi proponiamo di sostituire all'art. 11 dell'Ufficio Centrale, l'articolo 10 del progetto del Ministero coll'aggiunta in fine delle parole: « in questo caso la licenza sarà negata. »

PRESIDENTE. Se non vi è difficoltà, pongo ai voti come emendamento l'articolo 10° del progetto ministeriale coll'aggiunta dei signori Massarani e Di Giovanni.

Art. 10.

Chiunque vorrà esportare all'estero, per via di terra o di mare, oggetti di antichità ed opere d'arte d'autori non viventi, raccolte numismatiche, iscrizioni, codici, diplomi e collezioni convenienti ai Musei artistici ed archeologici, ne dovrà ottenere licenza dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Il Ministero, per mezzo delle autorità da esso delegate, giudicherà se alcun rispetto d'importanza storica locale o il valore artistico o storico del monumento consiglino di non permetterne la esportazione. In questo caso la licenza di esportazione sarà negata.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Debbo spiegare il mio concetto. Dovendosi mettere alla votazione il secondo capoverso dell'art. 11 secondo l'emendamento degli onorevoli di Giovanni e Massarani, io domando la divisione; cioè a dire votarsi l'articolo sino alle parole: *permetterne la esportazione*. E questa divisione è necessaria, perciocchè la discordanza tra il progetto ministeriale e l'emendamento degli onorevoli Di Giovanni e Massarani sta in ciò: che secondo i due onorevoli proponenti, quando il Ministro della Pubblica Istruzione giudica di non permettere la esportazione degli oggetti di antichità, lo Stato non ha obbligo di acquistarli previo il pagamento del prezzo; ed invece lo Stato ha, secondo il progetto ministeriale, quest'obbligo. Or, votandosi l'articolo per divisione, io mi permetterò di rassegnare qualche osservazione per sostenere il progetto ministeriale consono a quello precedente del vostro Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Ella proporrebbe la conservazione del testo ministeriale.

Ora, il fatto è che la differenza consiste in ciò, che da un lato gli onorevoli Massarani e Di Giovanni direbbero: « In questo caso la licenza d'esportazione sarà negata » e dall'altro lato il Senatore Miraglia vorrebbe che si dicesse: « in questo caso è riservato al Governo, ecc. ».

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola per sviluppare le ragioni per le quali chiedo la conservazione di quelle parole.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Faccio osservare al Senato che questa combinazione di forma potrebbe trarci se non è ben compresa, in un imbarazzo da cui non usciremmo ad alcun patto. Qui si tratta di sapere se il progetto contenuto negli articoli proposti dagli onorevoli Di Giovanni e Massarani debba prevalere sul progetto dell'Ufficio Centrale. Faccio riflettere al Senato che sono due sistemi opposti, e non se ne può prendere una parte dell'uno ed una parte dell'altro. Quindi, se si votasse la prima parte dell'antico articolo ministeriale si entrerebbe in una via dalla quale non vi è più uscita, perchè bisognerebbe rifare tutta la legge sopra questa nuova direzione che avrebbe preso a mezzo cammino. Devo aggiungere, a tranquillità del Senato, che la questione che propone l'onorevole Miraglia è già trattata e sciolta in altri articoli della legge che vi propone l'Ufficio Centrale.

E, quando si volessero fare altre modificazioni, si potranno fare al loro luogo, una volta che sia mantenuta la discussione sul progetto dell'Ufficio Centrale. E perciò la maggioranza dell'Ufficio Centrale prega il Senato perchè non si metta ai voti la metà di un articolo che appartiene a tutto un altro sistema.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MIRAGLIA. Se per poco non si ammettesse la divisione, non avrebbe ragione di esistere l'emendamento dei due onorevoli proponenti. Eglino hanno proposto l'emendamento come conseguenza del loro sistema di costituire un patrimonio nazionale i capolavori d'arte, dovendosene assolutamente vietare l'esportazione, e senza obbligo nello Stato di pagare al proprietario il prezzo dell'oggetto d'arte di cui si

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1877

deve vietare la esportazione. Ma, ritenuto col progetto ministeriale e con quello dell'Ufficio Centrale l'obbligo nello Stato di pagare il prezzo, è evidente che l'emendamento deve essere votato per divisione.

Senatore TORELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Torelli ha la parola.

Senatore TORELLI. Io propongo l'ordine del giorno puro e semplice su tutti gli emendamenti, e che si riprenda la discussione sull'articolo del progetto dell'Ufficio Centrale, che è la vera via che dobbiamo seguire, poichè il signor Ministro ha accettata la discussione sul progetto dell'Ufficio Centrale.

Ora, il Senatore Miraglia che, ben inteso, era in minoranza con noi, vuol far saltar dentro per traforo di nuovo la redazione del progetto ministeriale; ma noi non possiamo imitare questa confusione.

Quindi propongo l'ordine del giorno puro e semplice su tutti gli emendamenti all'articolo 11, e che si continui la discussione sul progetto dell'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Domando se l'ordine del giorno puro e semplice proposto su tutti gli emendamenti all'articolo 11 è appoggiato.

Chi lo appoggia, è pregato di alzarsi.

(È appoggiato.)

PRESIDENTE. Essendo appoggiato, lo metto ai voti. Chi intende approvare l'ordine del giorno puro e semplice su tutti gli emendamenti all'articolo 11, voglia alzarsi.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Il signor Senatore Massarani, che ha chiesto la parola per una dichiarazione, ha facoltà di parlare.

Senatore MASSARANI. Qual che sia stata la sorte delle proposte recate innanzi da me, anche in nome dell'onor. Di Giovanni, al Senato, io non rammarico di averle rassegnate al suo senno, sì perchè suffragate dall'autorità di un Senatore provetto ed illustre, sì perchè impresse di un convincimento sincero.

Mi giova per altro soggiungere che, non volendo ascrivermi fra coloro, i quali, per il desiderio del meglio, ricusano anche quel tanto di bene che sarebbe loro dato ottenere in pro della pubblica cosa, io, ancor che stimi questa legge imperfetta, renderò il partito favorevole ad una condizione: che nell'ulteriore dibattito essa non perda quel tanto di efficacia che ha,

vale a dire, che sia mantenuto il principio del divieto di esportare, almeno riguardo ai Corpi morali. E renderò il partito favorevole alla legge, perchè essa ne toglie fuori dalla condizione pressochè eslege in cui versiamo, e ne fa per lo meno dare un passo innanzi su quella via, che io avrei desiderato di vederle fornire intera.

Che se mai nelle parole che troppo improvise ho dovuto pronunziare in questo onorando Consesso avessi ecceduto d'impeto e d'ardore...

Voci: No! no!

Senatore MASSARANI... io spero che vorrebbe darmene venia la benignità vostra; e mi piace anche affermare nulla essere stato più alieno dall'animo mio che il pronunziare parola la quale non fosse impressa, anche verso l'egregio signor Ministro, di quella osservanza perfetta, che, quando pare io possa su qualche punto dissentire da lui, il suo eletto ingegno e la rettitudine de' suoi intendimenti m'inspirano.

Infine, ancora che poca speranza mi rimanga che una proposta mia trovi grazia nè innanzi all'onor. signor Ministro nè innanzi all'Ufficio Centrale, oso rassegnar loro, e insieme raccomando alla benignità del Senato un desiderio, il quale rispetto a questa legge sarà l'ultimo: dico il desiderio di veder restituito nella legge, quand'anche fosse in più compendioso tenore, il titolo IV, che nel primitivo disegno riguardava le Commissioni conservatrici.

So bene che queste Commissioni già esistono ed operano, in forza di decreto reale: ma chi per poco rifletta alla gravità del compito che loro è assegnato, ed ai conflitti che dovranno assai probabilmente incontrare, di leggieri intende quanto sarebbe opportuno che fossero suffragate dalla piena autorità della legge.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. L'onorevole Senatore Massarani sa che io lo conosco sì bene e da tanto tempo, da dovermi aspettare da lui sempre queste cose: parole convenienti e opinioni ferme sopra tutti quei soggetti dei quali egli voglia parlare; e sopra gli artistici, una cura lunga ed un lungo amore suo, fatto più forte dallo studio e dallo ingegno.

Quindi nessuna cosa detta da lui poteva pa-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1877

rere a me altrimenti che ispirata da una ferma persuasione di rendere servizio a questo interesse supremo che possiamo amare forse diversamente, ma che amiamo tutti e due del pari.

È l'onorevole Massarani deve rendersi certo pure di questo, che allorchando l'uomo espone, come egli ha fatto, tutto ciò che è nella sua coscienza, si ascolta volentieri sentendone quel piacere che viene dall'ascoltare le convinzioni esposte coll'aperto linguaggio della coscienza.

Ora, io spiegherò all'onorevole Massarani come io non abbia portato innanzi al Senato quel titolo IV, e come sia stato tuttavia lungamente dubbioso se lo dovessi portare o no. È vero che la consacrazione di una legge darebbe alle nostre Commissioni consultive come una gran forza, ed è appunto questo che mi tenne dubbioso se dovessi inscrivere eziandio quel titolo IV; ma ho dovuto pensare ad altra cosa.

Le leggi molto lunghe in questa materia, oltrechè chiedono più tempo che le assemblee forse non possono concedere, per la varietà dei loro soggetti, corrono il pericolo di non riuscire così felicemente come tutti ci auguriamo in effetto.

E nel caso nostro si trattava di un organismo affatto diverso, il quale si sarebbe dovuto trovare e discutere al tempo stesso. Ormai mi pare più conveniente e più utile, giacché queste Commissioni conservatrici fanno il loro ufficio assai bene, attendere i risultati dell'opera loro, attuando questi concetti i quali ora sono iscritti nella legge. Verrà eziandio il momento in cui possa il Parlamento occuparsi a dare pure a questo organismo una vita forte e anche più larga; e allora, quando noi conosceremo bene lo stato delle cose, avremo una esperienza più lunga; e l'esperienza, massime dove si tratta di creare funzioni e discipline, non credo sia mai troppa.

Questo, e il desiderio di non occupar troppo il Senato, sono le ragioni per le quali io non ho messo quel titolo IV nel mio progetto.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 11 per metterlo ai voti.

Art. 11.

Le pubbliche amministrazioni, le chiese e gli altri enti morali non potranno né vendere al-

l'interno, né esportare all'estero oggetti d'antichità ed opere d'arte d'autori non viventi, raccolte numismatiche, codici, diplomi e collezioni, convenienti a musei artistici ed archeologici, senza averne ottenuta licenza dal Ministero della Pubblica Istruzione, ovvero dalle autorità a questo effetto delegate.

Il Ministero potrà rifiutarla quando per l'importanza storica o artistica degli oggetti, la vendita o l'esportazione dei medesimi non possa farsi senza danno della storia e dell'arte, ovvero a scapito del decoro e dell'interesse nazionale.

Quando l'Amministrazione o l'ente morale interessato movesse reclamo contro un rifiuto di licenza, la decisione del Ministro della Pubblica Istruzione non diverrà definitiva che udite in proposito le Giunte superiori d'arti e d'archeologia.

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Si passa all'art. 12, di cui do lettura:

Art. 12.

I privati non potranno vendere né esportare all'estero gli oggetti insigni per arte o per antichità riconosciuti d'interesse nazionale ed iscritti nei cataloghi, senza darne previo avviso al Ministero della Pubblica Istruzione.

È riservato per questi oggetti al Governo il diritto di prelazione per l'acquisto per conto dello Stato o delle provincie o de' comuni o di qualsivoglia ente morale o pubblica amministrazione.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Io pregherei la maggioranza dell'Ufficio Centrale di consentire la soppressione delle parole: *vendere né*; basta che si dica nell'articolo: « i privati non potranno *esportare* all'estero » per esprimere il vero concetto della legge, ch'è quello di mirare, vietando l'esportazione, unicamente all'interesse nazionale, senza che il Governo dovesse prendere ingerenza sulle contrattazioni dei privati, o sui fatti che potessero determinarsi a domandare l'esportazione.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Miraglia propone prima di tutto che nel primo alinea dell'articolo 12, dove dice: *i privati non potranno*

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1877

rendere nè esportare, si sopprimano le parole « *rendere nè* » e si dica semplicemente: *i privati non potranno esportare*.

Domando se l'Ufficio Centrale e l'onorevole Ministro accettano.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale non accetta la prima proposta di emendamento. Risponderà poi, dopo l'onorevole Ministro, all'altra osservazione fatta dall'onorevole Miraglia.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Io ho bisogno riguardo a quest'art. 12 di pregare vivamente l'Ufficio Centrale a voler considerare quale sia la condizione che sarà fatta a molte opere d'arte. Imperocchè dicendo qui: *iscritte nei cataloghi*, mi sorge un naturale timore che molte opere possano uscire dal Regno senza che sia indicata l'importanza loro in quel momento che escono. La cosa mi pare molto grave. Imperocchè non potendosi esercitare la sorveglianza dello Stato che sovra gli oggetti indicati nei cataloghi, ed i cataloghi non essendo chiusi mai, il che vuol dire essere in certo modo continua la produzione di oggetti importanti; se noi non diciamo qualche cosa che faccia sentire come all'atto d'uscita sia necessaria una qualche licenza, una qualche visita, molte opere di valore potranno sfuggirci. Io prego l'Ufficio Centrale ed il Senato a voler considerare bene la cosa; imperocchè il trascurarla sarebbe lasciare un adito a coloro che volessero in qualche modo fare esportazioni senza legale licenza: e siccome la sorveglianza si dovrebbe esercitare sopra le opere iscritte nei cataloghi per le quali soltanto si deve dare un preavviso al Ministero della Pubblica Istruzione, ne avverrà che colui il quale nel Regno sia riuscito a nascondere una preziosa opera d'arte, la farà uscire senza che l'autorità vi possa provvedere.

A me parrebbe che in questo caso il levare semplicemente le parole: *ed iscritti nei cataloghi*, estendendo a tutte le opere d'arte le quali vogliano uscire dal Regno l'obbligo del previo avviso, raggiunga veramente lo scopo, sul quale non si può transigere.

Pregherei pertanto il Senato a considerare che quando uno è riuscito a nascondere qualche

buona opera d'arte, costui l'esporta senza che lo Stato ne sappia nulla.

Poi pregherei l'Ufficio Centrale a voler accettare un'aggiunta nel comma 2° di questo medesimo articolo, che dice:

« È riservato per questi oggetti al Governo il diritto di prelazione per l'acquisto per conto dello Stato o delle Provincie o de' Comuni o di qualsivoglia ente morale o pubblica amministrazione. »

Cosa vuol dire ciò? A me pare che voglia dire solamente questo, che lo Stato esercita il diritto di *prelazione*. Ora, se io non erro, la parola *prelazione* vuol dire *preferenza*, e la preferenza non si può usare se non tra due termini. Ne nasce che lo Stato può comperare allorchè ci è già un altro compratore. Ma può avvenire ancora che si esporti senza che ci sia un compratore; o perchè una tale famiglia passi dal Regno all'estero; o perchè si voglia portare via dal nostro Stato un oggetto preziosissimo di arte per decorare una villa, che un ricco proprietario italiano possieda altrove. E questa forma di esportazione, come parrà più utile e più facile, sarà quella che diventerà comune ed ordinaria.

Imperocchè coloro i quali vogliono portare fuori del nostro Regno opere d'arte, non si porranno dianzi che questi due partiti: mi conviene di portarle fuori col dire che vi è un compratore; o mi conviene portarle col dire che mi arredo un alloggio all'estero, o voglio girare l'Europa facendo vedere gl'insigni capolavori che sono la mia ricchezza ed il mio onore?

Dunque bisogna premunire anche lo Stato contro coloro i quali, senza mettere innanzi un compratore, vogliono pure portare all'estero l'insigne monumento posseduto da essi; e questo mi pare che si potrebbe ottenere facilmente coll'aggiunta di una semplice parola.

Riserbiamo al Governo il diritto di acquistare anche se non c'è il compratore, e questo diritto esercitato dal Governo, indipendentemente dall'esserci o no il compratore, risponde alla prescrizione che occorre qui, la qual prescrizione e il diritto di prelazione sono appunto intesi a questo, che il Governo possa col suo denaro conservare allo Stato un'opera che egli crede molto importante all'interesse dell'arte.

Io direi adunque:

« È riservato per questi oggetti al Governo il

diritto di acquisto o di prelazione per conto ecc.»

In tal guisa dinanzi all'esportazione il Governo viene ad essere armato di queste due facoltà: di acquistare quando c'è un altro compratore, e di acquistare anche quando non c'è altro compratore.

Ma, ora sorge un'altra questione, ed è quella a cui aveva accennato l'onorevole Senatore Miraglia, avendo questo progetto di legge considerato lo Stato solamente di fronte ad un altro compratore, e dato allo Stato il diritto di prelazione; c'era sempre un criterio pel prezzo, e questo criterio veniva dall'offerta fatta dall'altro compratore; imperocchè allorquando si dice allo Stato: io ho trovato un compratore il quale mi dà tanto o tanto, è su quel prezzo che bisogna trattare, e lo Stato non ha a scarico suo che la tassa, la quale appunto può essere un freno o limite opportuno perchè non si esageri dal venditore il prezzo; nel qual caso questi potrebbe correre il rischio e pericolo di vendere ad un prezzo forse, e senza forse, molto inferiore a quello straordinarissimo che per avventura avesse denunziato al Governo.

Ma, quando il Governo non si trovi di fronte ad un compratore, allora bisogna determinare in qual modo abbia ad essere fissato il prezzo, e per determinare questo io domanderò che la stima sia fatta secondo le norme prescritte all'art. 23 del progetto dell'Ufficio Centrale.

Io raccomando adunque moltissimo all'onorevole Ufficio Centrale queste due considerazioni, una delle quali intende a far sì che non vi abbia interesse a nascondere, l'altra poi mira a rendere possibile allo Stato di acquistare senza che siavi duopo di far sorgere un compratore forestiero.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Io debbo pregare l'onorevole Senatore Miraglia di non insistere sulla domanda di togliere la parola *vedere*, e ne dirò le ragioni:

Potrebbe darsi il caso di un indigeno che vendesse ad un estero ma nell'interno del paese. Dal momento che la vendita è fatta, il quadro o altro oggetto qualsiasi non appartiene più a un indigeno e perciò soggetto alla legge, e per conseguenza non gli si può vietare di esportarlo. Quindi, pare necessario di dire:

non si può nè vendere nè esportare all'estero.

Quando si omettesse quel primo divieto sarebbe a temere restasse aperta una uscita a frodare la legge.

Risponderò adesso all'onorevole Ministro, perchè nella seconda parte di questa risposta darò replica anche alla seconda domanda del Senatore Miraglia.

Anche l'Ufficio Centrale si era preoccupato del modo con il quale evitare che degli oggetti che fossero degni di essere iscritti nei cataloghi, si potessero sottrarre per froda o perchè fossero sfuggiti all'iscrizione; ed ha trovato il solo mezzo, che all'Ufficio Centrale è parso che fosse attuabile nello spirito liberale che noi abbiamo voluto dare a questa legge.

L'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica desidererebbe che, sebbene non si domandi più una licenza propriamente detta, si dovesse dare un previo avviso.

E prima di tutto, quale sanzione si aggiungerebbe con un previo avviso? Ma la principale ragione che ci ha rattenuti dall'importarlo è sempre la stessa che abbiamo più volte accennata, l'estensione indefinita che ha il primo articolo. È così difficile cosa il determinare dove cessi l'oggetto d'arte, dove cessi l'epoca apprezzabile in Italia, che in ogni misura che si applica genericamente agli oggetti che vi si contengono, sottopone ad un regime una infinità d'oggetti che appartengono anche alla vita quotidiana.

Ora, è un legame assai grave, un peso gravissimo che voi imporreste ai privati, perchè finalmente questo obbligo dovrebbe avere una sanzione, che probabilmente sarebbe una sanzione pecuniaria. È parso quindi all'Ufficio Centrale, che anche un semplice *arriso* fosse domandare troppo per tutti gli oggetti, i quali non hanno dichiarazione di un qualsiasi interesse artistico o storico nazionale.

Però si è cercato di girare la questione, e si è apposto al fine del progetto un articolo, di cui non ricordo adesso il numero, nel quale è detto, che ogni oggetto d'arte per uscire dal Regno deve avere un visto, una testimonianza per la quale si accerti non essere esso nel numero degli oggetti scritti nei cataloghi. È parso che questo modo fosse sufficiente: questo modo è già nell'uso, e per conseguenza non si tratta di introdurre un nuovo carico, un nuovo peso

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1877

ai cittadini. Ma anche quando non lo fosse, non sarebbe sempre in ogni modo altro che una semplice testimonianza, direi quasi un atto di formalità che non implica nessun sacrificio sulla proprietà e sul diritto del privato.

E d'altronde, quando le autorità che saranno delegate all'ufficio di rilasciarlo, avranno la domanda del certificato per l'esportazione, potranno facilmente raffrontare se la domanda è per oggetti contenuti nel catalogo, e quando non lo fossero, potranno anche vedere se non sia tale che meriti che si faccia la richiesta per inservire.

Dunque le precauzioni sufficienti ci sono, e l'effetto è lo stesso. Forse che l'*arriso* lascierebbe maggior tempo; questa è la sola differenza, poiché altra non so vederne; ma, in compenso, l'assenza del certificato sospende la partenza mentre il previo avviso non cambia nulla nell'attuazione della volontà dell'interessato. E d'altronde, trattandosi di così numerosi interessi, qualunque procedura si adotti deve essere spedita rapidamente. Per tutte queste ragioni e considerando che il procedimento per lo scopo che si propone è quasi equivalente, e considerando d'altronde che per l'andare più oltre di questo, veramente potrebbe eccitarsi una reazione contro le nostre leggi, ovvero potrebbe essere sensibilmente inceppato il commercio, e turbata per l'infinità dei casi alle quali questa disposizione si applicherebbe, la tranquillità dei cittadini, io pregherei l'onorevole signor Ministro, in omaggio al buon andamento con cui le cose hanno proceduto fin qui, di non voler insistere per la sua modificazione, la quale è più apparente che di fatto, mentre che con le proposte dell'Ufficio Centrale gli effetti saranno equivalenti, senza che susciti eguale allarme.

Vengo ora alla seconda domanda del Senatore Miraglia, la quale si contiene in parte in quella dell'on. Ministro.

L'Ufficio Centrale non ha difficoltà d'inserire le parole che il Ministro propone, quando il Ministro dell'Istruzione Pubblica sia negli stessi intendimenti dell'Ufficio Centrale, vale a dire che si possa acquistare un oggetto in seguito alla perizia, solamente in quei casi nei quali si tratta di un semplice acquisto. Lo stesso criterio non sembra possa estendersi, per contentare il desiderio del Senatore Miraglia, fino ai

casi di prelazione sopra un prezzo già offerto.

In materia d'interesse la giustizia è assoluta e non si può togliere 5, più che non si può togliere 10. O si vuol riconoscere che un oggetto per un padrone vale quel tanto che nel mercato egli ne trova, ed allora conviene rispettare il prezzo di fatto, il prezzo del mercato; o si vuole invece fissare il prezzo indipendentemente da quello del mercato, e si scema il valore della proprietà. Quindi, neanche per questo secondo soggetto l'Ufficio Centrale potrebbe accedere nell'opinione dell'onorevole Miraglia, mentre invece esso accetta l'emendamento proposto dal Ministero ed anche che sia inserita la parola *acquisto*.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Rispondo alla prima parte delle osservazioni dell'onorevole Relatore.

Non senza gravi ragioni il vostro precedente Ufficio Centrale sopprime dal progetto Ministeriale le parole *né vendere*. La esportazione degli oggetti di antichità dev'essere vietata per non privare l'Italia dei suoi capolavori d'arte. Privare l'Italia dei capolavori d'arte, sarebbe lo stesso che strappare i figli dal seno della madre, e da questo alto interesse deriva il principio, che solo dallo Stato può essere data la licenza della esportazione, quando non è compromesso questo patrimonio nazionale.

Qualunque perciò sarà il motivo che determina il proprietario a domandare la licenza della esportazione, lo Stato esercita un legittimo diritto se nega la domandata licenza, e non guarda all'interesse del proprietario. Sia un contratto di vendita, sia una donazione che rende proprietario colui che vuole esportare all'estero oggetti d'arte per virtù di questi titoli acquistati, pel Governo sono questi titoli, atti a non doversi prendere in alcuna considerazione. Per la stessa ragione, se un creditore estero mette in vendita giudiziale oggetti di arte appartenenti ad un cittadino oberato di debiti, ed all'asta pubblica diviene deliberatario volontario o necessario dell'oggetto pignorato, non potrà certamente esportare all'estero questo monumento senza la licenza del Governo, per la ragione che non si guarda al titolo del possessore nazionale o estero, ma all'interesse nazionale, per decretare il divieto od il permesso della esportazione. Similmente, se per

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1877

diritto di successione è devoluto ad un estero un oggetto di arte o di antichità che per decoro nazionale deve essere conservato nel Regno, non si ha diritto dall'estero di richiederne la libera esportazione.

Laonde, mi sembra evidente che, conservando nel testo dell'articolo in discussione la parola *vendere*, si potrebbe dedurre la falsa conseguenza che la esportazione all'estero dev'essere libera, quando il titolo del proprietario non deriva da un contratto di vendita.

Per quel che riguarda poi il prezzo da doversi pagare dall'Erario dello Stato per l'acquisto dell'oggetto d'arte, di cui si vieta la esportazione, l'onorevole Relatore, non menandomene una buona in questa discussione, avversa il mio sistema anche in questa parte relativa al prezzo dell'acquisto. Egli vorrebbe rispettato il prezzo stabilito nella contrattazione, e nel mio sistema, che fu adottato dal Governo col suo progetto ministeriale, il prezzo dev'essere stimato da periti, senza alcuna considerazione al prezzo di affezione, a tacere che si aprirebbe il varco alle frodi nel sistema dell'on. Relatore. Spetta al Senato di deliberare sull'uno o sull'altro sistema.

PRESIDENTE. Favorisca, sig. Senatore Miraglia, di mandarmi il suo emendamento.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Io ho ascoltato con grande attenzione, come meritavano, perchè di persona di massima competenza, le osservazioni fatte sul contenuto dell'articolo 12; e sono certo inappuntabili, se non che parmi che quel che è detto in quell'articolo non sia in contraddizione con quelle.

Può darsi che sia da imputarsi a difetto di esposizione dell'articolo, ed in tal caso io prego l'onorevole Miraglia di correggerlo, perchè niuno meglio di lui potrà farlo valentemente. Ma la intenzione degli estensori dell'articolo è stata di distinguere l'uno dall'altro i due casi, e che fossero egualmente colpiti ambedue, tanto la semplice esportazione, quanto la vendita.

E ciò è talmente vero, che la maggioranza dell'Ufficio Centrale ha aderito alla domanda dell'onorevole Ministro, di accennare anche il caso di semplice acquisto, che accade precisamente quando non è questione di vendita, ma

di semplice esportazione. A me pareva che le parole che dicono: « i privati non potranno vendere nè esportare all'estero » fossero sufficientemente chiare per distinguere i due casi; distinzione della quale riconosco anch'io la necessità assoluta.

Se all'onor. Miraglia pare che i due casi non siano distinti, e se egli propone una migliore dizione, io sono pronto ad accettarla, purchè li mantenga ambedue, dappoichè altrettanto io mi arrendo alle sue osservazioni ogni qualvolta non ci sia la espressione esatta di esportazione indipendentemente dalla vendita, altrettanto, per le osservazioni che mi sono state fatte testè da un onorevole Senatore, non potrei arrendermi a togliere la parola *vendere* e lasciare quella di *esportare*.

Se in questo senso egli crede che ci sia modo per il quale si possa dir meglio, io lo accetterò con quell'ossequio che ho sempre verso di lui.

L'onorevole Miraglia ha un bell'ufficio che gli invidio. Io vorrei essere al suo posto a difendere più esclusivamente gli interessi dell'arte per la quale ho avuto sempre un culto specialissimo.

Sgraziatamente mi rincresce, nell'interesse di quell'arte stessa, di dover fare l'ufficio contrario, e l'onorevole Miraglia me lo vuole rendere più grave prestandomi anche intenzioni che sono lungi da me, e dicendomi che io non gliene meno una buona.

Ma io, onorevole Miraglia, glielo vorrei menar buone tutte.

Io ho letto con grande interesse la sua Relazione, e le sue conclusioni mi hanno tentato fortemente e per l'autorità dalla quale venivano, e perchè rispondevano in gran parte ai miei desideri; e se per mia parte io v'ho resistito, egli è perchè questa legge avesse probabilità di passare, e malgrado ciò noi non avremo forse ancora poche difficoltà perchè riesca a fine, e la sapienza giuridica dell'onorevole Miraglia potrà esserci di non lieve soccorso per ciò.

Per ora, è forse immaturo di parlare sopra il modo d'acquisto sia sulla perizia, sia sul prezzo d'offerta; perchè sarà, parmi, il caso di parlarne all'art. 13.

L'onor. Senatore Miraglia ha segnalato con la sua sagacità ordinaria la difficoltà, la quale del resto è apparsa all'Ufficio Centrale, di con-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1877

statare la realtà della offerta nel sistema di prelazione. Quantunque non ci sia rimedio contro questi inganni, pur tuttavia, per il complesso delle disposizioni che si trovano nei vari articoli, colui che falsasse l'offerta non se ne troverebbe sempre bene.

Non dico che sia completamente impedito l'inganno; ma se taluno si provasse a denunziare un'offerta nella sicurezza che il Governo non l'accettasse, dovrebbe raggirarsi assai bene perchè gli tornasse il conto d'alterarla. Il difendersi da queste non così facili sorprese, dipende dalla sagacia di coloro che fanno gli affari del Governo; ma se questa sagacia, quest'abilità esiste in loro, rari saranno i casi nei quali il proponente farebbe un buon affare nel mettere avanti una proposta esagerata.

Questa è una delle tante disposizioni della legge che si collega con tutto il sistema in essa tracciato; donde la preghiera che ho rivolta al Senato di andare molto a rilento nel modificarla troppo sensibilmente. Ad ogni modo, il sistema della prelazione non è certo senza difficoltà, mentre quello delle perizie è di più facile attuazione; ma l'onorevole Senatore Miraglia si ripromette per la sua proposta il voto della Camera e forse anche del Senato.

Ed infatti, si può dire che un oggetto non debba più avere il suo valore naturale, quello che è reperibile nel mercato, ma bensì il valore artificiale che gli sarà dato dai periti, che può essere assai diverso, secondo i criteri dai quali partono.

Mi spiego con un esempio.

Supponete che sia vendibile un quadro del Caravaggio. Cosa vale un tal quadro per un americano che voglia raccogliere quadri antichi? Esso può pagarlo quanto vuole, quanto risponde alla rarità dell'oggetto nel paese dove l'introduce.

Cosa vale per noi? Probabilmente, nel caso di un Caravaggio, noi non faremmo neppure ostacolo all'esportazione. Io ho citato questo esempio per esprimere la mia idea.

Ora, potete voi rifiutare ad un uomo, il quale vedesse in quella vendita una risorsa, di andare a cercare quel mercato dove questo valore si triplica, ed obbligarlo a rimanere nel vostro dove questo valore è minimo?

Io lo ripeto, se il Senato vuole andare in

quella via, alcuni di noi lo seguiranno senza rammarico, e forse anche l'onorevole Ministro ci andrebbe con più piacere di noi; ma l'Ufficio Centrale si è peritato di invitarlo a vulnerare quel sistema complessivo, liberale, che rispetta tutti i diritti cercando di metterli d'accordo con i più imperiosi bisogni.

Può darsi che nel maggior numero dei casi la differenza non sarebbe sensibile, ma certo è che il sistema della perizia, ammesso esclusivamente per lo meno come concetto, turba profondamente il sistema adottato, che è quello di non intervenire nell'interesse dei privati che nelle forme concesse dalle leggi di un paese libero e rispettoso dei diritti d'ognuno.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Pare che ci siamo in buona parte intesi con l'onorevole Relatore, ed oso pregarlo di acconsentire alla soppressione della parola *vendere*, per eliminare gli equivoci. La esportazione dev'essere vietata non solo per causa di vendita, ma per qualunque altro titolo, e se su questo principio conviene l'onorevole Vitelleschi, non bisogna nella legge introdurre parole relative ad una contrattazione qualunque.

Per quello che riguarda poi il prezzo dello acquisto, riservandomi di ritornare su questo argomento quando giungeremo alla discussione dell'articolo 23, mi sia permesso di rispondere sin da ora brevemente all'onorevole Relatore Vitelleschi, il quale sostiene che, volendo lo Stato esercitare il diritto di prelazione, debba pagare il prezzo stabilito nel contratto d'acquisto, qualunque esso sia, e non già farlo determinare da periti. Egli vi ha detto: se un ricco americano, amatore delle belle arti, acquista nel Regno una collezione artistica, o un monumento qualunque per un prezzo vistoso, con qual diritto si potrebbe pregiudicare il proprietario subordinando il valore pattuito dalle parti al giudizio di un perito? Ed io rispondo che è un principio indiscutibile nel nostro diritto pubblico interno, che la espropriazione per causa di pubblica utilità importa sì l'obbligo dello Stato della preventiva indennità, ma il prezzo dev'essere giusto e non quello di affezione che uno straniero volentieri pagherebbe, essendo noto lo aforisma che: *praetia rerum, non ex*

affectione, nec utilitate singulorum, sed communiter fungi.

Se volete rispettato il prezzo di affezione o quello mascherato dai contraenti per mettere il Governo nell'impossibilità di esercitare, per l'esorbitanza del prezzo, il diritto di prelazione, tutti i capolavori d'arte saranno esportati e la legge resterà una lettera morta.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Io desidero che l'Ufficio Centrale sia persuaso della gratitudine vera che ho per il calore con cui esso e il suo egregio Relatore difendono nell'interesse dell'arte questo progetto di legge; e se questa volta non posso corrispondere a tale prova come vorrei, me lo saprà perdonare. Imperocchè io credo, nell'interesse dell'arte nostra, di dover richiamare ancora l'onorevole Relatore sopra quell'emendamento, al quale egli non fa troppo buon viso, per il timore che possa lungamente e grandemente turbare i possessori degli oggetti d'arte.

Io ho domandato che questo previo avviso al Ministero sia dato eziandio per gli oggetti i quali non sono catalogati, e sebbene senza tutta l'importanza delle osservazioni che mi furono fatte, trovo pure da porre di fronte a queste osservazioni, prima di tutto, il fatto che presentemente per legge nessun oggetto d'arte, qualunque si sia la sua importanza, può essere esportato fuori del Regno senza licenza. Questo fatto si riscontra così qui in Roma, come a Firenze, come da per tutto, eccetto solo la provincia piemontese.

C'è questa legislazione, nè può dirsi che vi si sia posto troppe volte le mani. Il giudizio di Dante sopra le leggi è tale che si ripeterà sempre da ogni generazione.

Ma il fatto è questo: che intanto chi vuole esportare deve chiederne licenza; lo che fa vedere che il turbamento grandemente temuto non ci è, poichè non si spinge l'occhio nel segreto delle famiglie.

E mi piace dire che pure mi appagherei della prescrizione dell'articolo 15, se non fosse che quest'articolo contempla solamente gli oggetti iscritti nei cataloghi.

Stanno dunque dalla parte mia due ragioni le quali sottopongo all'attenzione dell'Ufficio Centrale. L'una è il catalogo; il catalogo che

diventa la solenne dichiarazione dell'importanza artistica di questa o di quell'opera di arte. Grave cosa, pericoloso giudizio, il quale non si potrà dare tanto facilmente; eppure bisogna andare per questa non agevole via.

E ancora è da domandare se il catalogo, dato che giunga ad abbracciare tutte quante le opere d'arte, sarà compilato in tempo.

Possiamo noi penetrare nell'interno delle famiglie? Si entra nelle botteghe dei rivenditori di oggetti di antichità per osservare quello che di buono e d'insigne ci è? No. E il catalogo deve aver la virtù profetica di indovinare oggi come una tavola antica che non è tenuta per cosa di gran pregio, poi che sia stata nelle mani di un valente restauratore capace di rimetterla a nuovo, tornerà a mostrare la sua bellezza che i restauri avevano nascosta, e ripiglierà il suo posto tra' capolavori? Il che è ben avvenuto, non ha molto, di una tavola tenuta per opera del Mantegna (e per tale comperata) che si trovò poi essere di mano di Raffaello. In questi casi fortunato chi possiede simili quadri!

Dunque il catalogo non può tutelare abbastanza, per questa buona ragione, che può non conoscere, oppure può essere ingannato. E pur troppo c'è l'interesse di farlo cadere in falsi giudizi.

Non vorranno già ingannarlo le famiglie che hanno un degno sentimento dell'arte, le quali anche con qualche sacrificio provvedono a conservare le loro ricchezze artistiche.

Gli amatori d'arte e di collezioni hanno una gran tendenza a fabbricare dei Tiziani e dei Raffaelli e non a distarsene, ma essi non nascondono perchè vogliono conservare. Noi però non facciamo leggi per coloro che non pensano di nascondere questi tesori. E felici noi se ritrovassimo dappertutto che la natura e il costume rendono inutile la nostra facoltà legislativa.

Per quei buoni che sentono il decoro che loro viene dal conservare sì glorioso patrimonio, la legge nostra non dovrebbe avere che un solenne ringraziamento. Ma facciamo leggi perchè sappiamo (e troppi sperimenti ne facemmo) che vi sono pur tanti che non sentono così nobilmente e che dell'arte fanno un traffico. Ora, questi hanno tutto l'interesse a nascondere; e la storia di ogni paese, dove vige una legislazione la quale domanda la consegna e la licenza,

ben dimostra come grandissimi valori d'arte si facciano passare e uscire di soppiatto dal loro luogo e li rivolgano ad un mercato di fuori, mentre sono ignorati nel proprio paese; perchè naturalmente colui il quale fa traffico di opere d'arte, allorchando ci può mettere la mano sopra, cerca di nasconderle e ne dà contezza soltanto a quei tali che crede probabili acquirenti delle opere da lui comprate.

E questo mi induce a pregare appunto l'Ufficio Centrale di vedere che qualche cosa di netto, di più chiaro si faccia, affinché non ci sfugga un' enorme quantità di lavori, i quali certamente non saranno tutti di tanto grande importanza che sia necessario trattenerli o colla tassa, o coll'esercizio del diritto di prelazione; ma ci potranno a tutti sfuggire perchè vi sarà un interesse di nasconderli. Questo previo avviso non obbliga secondo il disegno dell'Ufficio Centrale tutti coloro che vogliono esportare cose d'arte, e io credo che convenga obbligarli tutti.

Quanto all'osservazione dell'onor. Miraglia, io dico quello che ha detto il Senatore Vitelleschi: che cioè è tanta la competenza in moltissimi casi dimostrata, anche in questa materia giuridica, dall'onor. Senatore, che quando incolpa una locuzione, io non so difenderla.

Ho bisogno soltanto di una dichiarazione: quando si dice che i privati non potranno esportare all'estero gli oggetti insigni d'arte e di antichità riconosciuti d'interesse nazionale, come mi sembra voglia dire il suo emendamento, quale sarà la condizione dello straniero che nel nostro paese acquisti?

Quando egli acquisti, compera per esportare; ma può esportare?

In questo caso il dubbio è se lo straniero possa acquistare e portar via l'acquisto dal nostro Regno senza ubbidire alle leggi dello Stato.

Se l'emendamento assoggetta alle leggi comuni lo straniero che acquista per esportare, io lo accetto; se no, io prego l'Ufficio Centrale d'insistere nel mantenere questa parte dell'articolo così come l'ha proposta.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Io vorrei essere ben persuaso se un estero arrivando in Italia con un quadro, che egli aveva acquistato da

molto tempo, possa essere impedito, in forza di questa legge, di riportarlo all'estero. L'onorevole Miraglia mi dice che no. Dunque l'onorevole Miraglia riconosce che un quadro, dal momento che appartiene ad un estero, si può esportare malgrado la nostra legge, e che noi non abbiamo mezzi di ritenerlo.

Un altro caso: questo stesso straniero arriva in Italia e compra un quadro antico, un quadro di autore; si trattiene un certo spazio di tempo e poi parte col suo quadro. Possiamo noi impedirlo? Non vedo perchè noi lo potremmo piuttosto in questo caso che nell'altro. L'essere stato comprato prima o dopo non cambia la natura della proprietà. Sono due casi identici e devono essere trattati alla stessa stregua. Quindi, se noi togliamo le parole: *vendere all'estero* e lasciamo solamente *non si può esportare all'estero*, il divieto di esportazione colpirà bensì tutti gli indigeni, ma impedirà agli stranieri di comperare prima ed esportare poi qualunque oggetto di quelli che noi vorremmo conservati.

Io pongo ben netta questa questione, se il Senato è persuaso che togliendo le parole *potranno vendere* noi manterremo il diritto, e i tribunali ce lo riconosceranno, di impedire ad un estero, che abbia legittimamente comprato un oggetto, di esportarlo. Se il Senato è convinto di questo, l'Ufficio Centrale non ha difficoltà di toglierle, ma se non si fosse perfettamente convinto di questo, bisogna considerare i due casi, e mantenerle, perchè, se non si ha facoltà di vendere ad un estero anche all'interno, e non si ha facoltà di esportare, sono compresi tutti i casi.

Per la considerazione che io devo, particolarmente in materia di diritto, all'onor. Miraglia, non oso insistere troppo, ma desidererei che il Senatore Miraglia ci assicurasse che la sola parola *esportare* basta per tutti i casi che nel corso di questa discussione abbiamo contemplati.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Domando di parlare, poiché l'onorevole Relatore Vitelleschi mi invita a dare qualche spiegazione. Mi propone egli il dubbio, se un estero, viaggiando, porta nel Regno un capolavoro di arte di origine italiana, possa, ritornando nel suo paese, esportare liberamente questo capolavoro d'arte, senza incor-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1877

rere nel divieto, di cui è parola nella presente legge; ed io rispondo che senza alcun dubbio è libera tale esportazione. Il passato non è nel dominio dei legislatori di questo mondo, e la legge non può che vietare la esportazione degli oggetti d'arte che nel tempo della sua promulgazione si trovano nel Regno, e che debbono essere descritti in un catalogo, a norma dell'articolo 1° da voi già votato. Ma gli oggetti che si trovavano di già esportati, se non possono essere colpiti dal divieto della legge, per la medesima ragione, introdotti temporaneamente nel Regno dall'estero a cui appartengono, possono con lui tornare alla loro primitiva destinazione in paese estero. Si potrebbe concepire che uno Stato, che ha diritto alla sua conservazione, possa impedire la introduzione nel Regno degli oggetti pregiudizievole alla pubblica sanità, o anche alla sicurezza sociale; ma non si saprebbe concepire una legislazione che vietasse allo straniero di ricondurre seco gli oggetti che aveva seco condotti senza ostacolo alcuno nel Regno.

Per lo che la esportazione, non potendo colpire che i capolavori d'arte esistenti nel Regno e descritti nei cataloghi, io insisto per la soppressione nell'articolo 11 della parola *vendere*. Il legislatore deve impedire il fatto della esportazione, e non rimontare alla causa della esportazione medesima. Chè anzi, accennandosi alla vendita, potrebbe dedursi la conseguenza, che quando la esportazione ha luogo non per causa di vendita, ma, o di donazione, o di sequestro, o per successione, la esportazione non sarebbe vietata. Ma non è questo il principio che informa la disposizione della legge: vietandogli l'esportazione per ragioni di pubblica utilità e di decoro nazionale, non si offende il diritto di proprietà, quando per un titolo qualunque l'estero che ha diritto di proprietà sul capolavoro d'arte, non può esportarlo. Suppongasì che una collezione di oggetti d'arte sia per successione devoluta ad un estero; egli non ha di che dolersi, se non può esportarli al suo paese, poichè una legge di diritto pubblico interno ne vieta la esportazione; ed il nostro Codice civile nell'articolo 7° delle sue disposizioni preliminari ha accolto la massima adottata dai più gravi scrittori di diritto internazionale, che cioè i beni mobili sono soggetti alla legge della nazione del proprietario, salve però le contrarie

disposizioni della legge del paese, nel quale si trovano. E conseguentemente a questo principio, quando il Governo crede di non accordare la licenza per la esportazione all'estero, non resta a lui che di richiedere dallo Stato il prezzo a giusta stima.

Per quello che riguarda poi il modo per definire il prezzo, non dissento di rinviare la discussione di questo punto importante di diritto alla disamina dell'articolo 23.

PRESIDENTE. Domando prima di tutto se questo primo emendamento del Senatore Miraglia che consiste nel togliere le parole: *vendere nè* sia appoggiato.

Chi lo appoggia è pregato di alzarsi.

(Appoggiato.)

Chi intende di approvare la cancellazione nell'articolo delle parole *vendere nè* è pregato di alzarsi.

(Non è approvato.)

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Io pregherei l'onorevole Ministro di rinviare la sua domanda all'articolo 15, perchè non può dirsi che ci sia tra l'Ufficio Centrale e l'on. Ministro dissenso di sostanza, ma piuttosto dissenso di forma e di modo; e se nell'articolo 15 noi perverremo ad esplicitare talmente il pensiero dell'onorevole Ministro che egli si consideri abbastanza rassicurato per i suoi timori, noi avremo guadagnato di non mettere questo stesso ordine di fatti in una luce, la quale turberebbe, a nostro avviso, il progetto dell'Ufficio Centrale.

Io spero che l'onorevole Ministro che è stato tanto cortese, vorrà arrendersi a questa domanda, come io diceva, più di forma che di sostanza.

L'altra domanda dell'onorevole Ministro è stata consentita dall'Ufficio Centrale; ed anche in parte quella dell'onorevole Miraglia, in riguardo cioè alla perizia; l'Ufficio Centrale assente in questo senso, vale a dire che nei casi di acquisto e non di prelazione, sia tenuta la stessa norma per gli oggetti antichi già esistenti, che si tiene per gli oggetti che si trovano negli scavi. Mi sembra peraltro che questa disposizione dovrà essere collocata piuttosto all'articolo 13.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Senatore

Miraglia se acconsente che questa disposizione relativa alla perizia debba esser posta all'articolo 13.

Senatore MIRAGLIA. Non ho difficoltà di aderirvi.

PRESIDENTE. Il signor Ministro insiste che debbano essere cancellate nell'articolo le parole: *riconosciuti d'interesse nazionale e iscritti nei cataloghi?*

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Conosco troppo bene che abbiamo un interesse comune l'Ufficio Centrale ed io a studiare d'inscrivere questo concetto, come desidera l'Ufficio Centrale; quindi non insisto per ora.

PRESIDENTE. L'onorevole Pepoli propone che in fine di questo articolo, dopo le parole « o pubblica amministrazione » si inseriscano le altre: « o qualunque cittadino italiano »; propone cioè che si scriva:

« È riservato per questi oggetti al Governo il diritto di prelazione per l'acquisto per conto dello Stato, o delle provincie, o dei comuni, o di qualsivoglia ente morale o pubblica amministrazione, o di qualunque cittadino italiano. »

Se l'onorevole Pepoli intende di svolgere questo emendamento, ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Desidererei prima di sapere se l'Ufficio Centrale e l'onorevole Ministro accettino il mio emendamento che consiste nell'allargare il diritto di prelazione, ad assicurare viemmeglio la conservazione de' monumenti di arte all'Italia, cioè di allargare la cerchia di coloro i quali possono avere la prelazione.

A me sembra che qualunque cittadino italiano debba essere preferito in caso di acquisto a condizione uguale all'accorrente ed all'acquirente forestiero.

Desidererei quindi di sapere se l'onorevole Senatore Vitelleschi e l'onorevole Ministro vogliono aderire al mio emendamento.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale e l'onorevole Ministro a dichiarare se intendano accettare che alla fine di questo articolo siano aggiunte queste parole: *o di qualunque cittadino italiano.*

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Per parte mia, non che disposto ad accoglierla, sono ben lieto della proposta fatta dall'onorevole Senatore Pepoli; perchè, avendo noi un interesse supremo di mantenere nel nostro paese questi

oggetti preziosi, non può se non piacerci che sia maggiore il numero di coloro che possono cospirare affinchè questa grande ricchezza nazionale non vada all'estero, e può darsi bene che un tale che non penserebbe all'acquisto di certa opera d'arte, vedendo come la sua città, o qualche cosa di più largo che la sua città, la comune patria, stia per perdere quell'opera dell'arte italiana, se ne senta commosso, e che egli stesso, col proprio, venga a mantenere al paese quell'insigne opera, che altrimenti sarebbe perduta. Mi torna a memoria un fatto da tempo udito su tale proposito. Chi sa che non conosca l'onorevole Pepoli quel nobile fatto.

V'era in Italia un Governo che voleva vendere un oggetto prezioso, e, se ben mi ricordo, un illustre e ricco signore, molto intelligente di cose d'arte, impedì, acquistandola col suo, che quell'opera uscisse dal Regno. Non posso accertare il fatto, che mi viene ora ricordato come tradizione molto lontana. Ma, tornando a noi, parmi molto bene che si apra questa strada, onde coloro, i quali sono primi per la fortuna, possano eziandio dimostrare che della fortuna vogliono servirsi in qualche modo per promuovere l'educazione artistica del paese. E poi mi pare che ci sia da osservare questo: come sono sorte le nostre collezioni d'arte o le più di esse? Sono sorte per l'amore, singolare di qualche capo di potente casa, che si compiacceva di raccogliere nei suoi palazzi questi oggetti preziosi. E perchè dobbiamo disperare che sia per imitarsi il nobile esempio?

Quindi io sono lietissimo, ripeto, di questa aggiunta che ha proposta l'onorevole Senatore Pepoli, e che io raccomando all'Ufficio Centrale.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Io trovo la proposta dell'onorevole Senatore Pepoli tanto opportuna che non ho mai dubitato che non fosse implicitamente intesa. Quando il Governo acquista non è obbligato a rendere conto di quello che fa dell'oggetto che acquista; e siccome la vendita e il trasferimento all'interno è libero, esso può anche cederlo ad un privato. Io non ho mai dubitato che anche allo stato presente della legge questo si potesse fare. Se non è stato espresso ciò è forse avvenuto per

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1877

un dubbio, per tema che il dirlo suonasse male. Sembra infatti che non suoni bene, che il Governo comperi per conto privato; ma siccome non si può giustificare che a questo suono corrisponda un corpo vivente, così io credo che per parte dell'Ufficio Centrale non ci sia difficoltà di esprimere questo pensiero, quantunque io ritenga che fosse contenuto implicitamente nell'articolo. Forse il vantaggio che produce il metterlo, è che questa disposizione sia nota ai privati che vogliono fare simili collezioni; essi sapranno che dirigendosi al Governo, avranno il miglior modo di formarle; e quindi a nome dell'Ufficio Centrale dichiaro che non ho nessuna difficoltà che, sia inserita nell'articolo la dizione del Senatore Pepoli.

PRESIDENTE. Ora, se non ho male inteso, il signor Ministro ha proposto e l'Ufficio Centrale ha accettato che invece di dire « è riservato per questi oggetti al Governo il diritto di prelazione per l'acquisto per conto dello Stato; ecc. dica: è riservato per questi oggetti al Governo il diritto di acquisto o di prelazione per conto dello Stato, ecc. »

Signor Ministro, signor Relatore è infatti così?

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Perfettamente.

PRESIDENTE. Leggo dunque l'articolo:

Art. 12.

I privati non potranno vendere né esportare all'estero gli oggetti insigni per arte o per antichità riconosciuti d'interesse nazionale ed iscritti nei cataloghi, senza darne previo avviso al Ministero della Pubblica Istruzione.

È riservato per questi oggetti al Governo il diritto di acquisto o di prelazione per conto dello Stato o delle Provincie o de' Comuni o di qualsivoglia ente morale o pubblica amministrazione, o di qualunque cittadino italiano.

Chi intende approvarlo, voglia sorgere.

(Approvato.)

Si procede all'art. 13°.

Art. 13.

Lo Stato avrà due mesi per deliberare sull'acquisto degli oggetti contemplati nell'art. 12. Quando il Governo intenda ricorrere al Parlamento per ottenere i fondi necessari per l'acquisto, questo spazio di tempo sarà prorogato fino a sei mesi.

Nel caso che di questi oggetti sia permessa l'esportazione, il prezzo dei medesimi sarà assoggettato ad una tassa corrispondente al quarto del prezzo stesso.

L'importo della tassa sarà detratto dal pagamento del prezzo in caso che si eserciti il diritto di prelazione.

La dichiarazione del prezzo dell'oggetto dovrà accompagnare la denuncia della progettata vendita. Il prezzo dichiarato sarà la base della prelazione, ovvero della tassa.

Il prodotto di questa tassa come quello delle vendite degli oggetti che per non avere importanza storica o artistica o per essere soverchiamente ripetuti possano essere secondo le norme di questa legge venduti dal demanio, e quello delle multe imposte per effetto di questa legge formeranno un fondo presso il Ministero dell'Istruzione Pubblica per provvedere all'incremento dei Musei e delle collezioni nazionali.

Domando ai signori Senatori Massarani e Di Giovanni, se rispetto a quest'articolo insistono nella loro proposizione.

Senatore MASSARANI. Siccome gli emendamenti da noi proposti formavano un complesso e si collegavano tutti in un medesimo concetto, così, una volta che uno di questi emendamenti, che è il principale, è respinto, è naturale che gli altri siano ritirati, e li ritiriamo.

PRESIDENTE. La parola spetta all'on. Pepoli.

Senatore PEPOLI G. Ieri mi sono quasi ribellato all'ingiunzione del nostro onorevole Presidente, perchè per verità io avrei desiderato ieri compiere il mio discorso per non essere costretto oggi a nuovamente prendere la parola e importunare nuovamente gli onorevoli Colleghi colle mie povere osservazioni. Ma poichè ho dovuto cedere ai giusti ammonimenti dell'onorevole Presidente, tollerate che io oggi riprenda il filo interrotto del mio discorso ed usatemi tutta la vostra indulgenza, perchè io ho d'uopo di molta indulgenza, e per l'ora tarda e per la tesi ingrata che mi sono proposto di svolgere.

L'onorevole Senatore Vitelleschi ha dianzi finito le sue parole, rivolgendosi al mio petto quegli strali che l'onorevole Massarani aveva rivolti al suo ed al petto del Ministro.

Se oggi sono costretto a parlare di finanza, se sono costretto a scendere dall'altezza del Parnaso in cui ella si è accampato, e discutere

modestamente delle aride cifre, non creda che sia in me meno vivo e men caldo l'affetto per l'arte nativa, di quello che in lei ora con tanta spontaneità sgorga dal labbro.

L'onorevole Vitelleschi nella sua eloquente perorazione: « m'invita caldamente a non turbare l'armonia dell'Olimpo colle mie parole. »

Poichè egli ha ricorso ad un'immagine poetica, mi permetta di rispondergli con un'immagine poetica: lasci che per giungere in porto io riempra della cera di Ulisse le mie orecchie per non udire il canto di lusinghiere Sirene.

E proseguendo il suo florito discorso, aggiungeva: « Non dimentichi l'onorevole Pepoli che contemplando il Pantheon, contemplando il Colosseo, i popoli si educano a forti propositi. »

Io sono pienamente del suo avviso, ma confesso, che non ho nessun sgomento che questo pratico insegnamento sia tolto all'Italia, perchè anche respingendo la tassa del venticinque per cento, il Pantheon ed il Colosseo non potranno al certo emigrare all'estero. Nulladimeno io dirò all'onorevole mio contraddittore che, se i popoli si educano a forti propositi guardando le meravigliose creazioni dell'arte, ed ispirandosi alle reliquie storiche dell'antica grandezza, essi si educano ancora a più forti ed operosi propositi contemplando campi ubertosi e florenti, ed udendo il fischio del vapore che muove i telai nelle nostre officine. Quindi, io non posso accettare senza beneficio d'inventario quanto egli diceva cioè: « Badi l'onorevole Pepoli di non confondere i prodotti dell'arte coi prodotti dell'industria e del commercio ». No, io non posso accettare intieramente le sue parole, imperocchè noi siamo stati chiamati *la terra dei morti* fino a tanto che non ci siamo occupati che esclusivamente di arte, fino a tanto che non abbiamo vissuto che nel nostro passato; e se oggi ci tornano a chiamare *la terra dei vivi*, è perchè l'Italia combatte, lavora, coltiva, s'industria. Ripeto quindi, con tutto il rispetto che ho per l'arte, che in me non è meno vivo e profondo, anzi è più vivo e profondo il rispetto e l'amore che io porto ai prodotti dell'agricoltura, delle industrie e del commercio del mio paese.

Dopo di ciò, io scendo dritto in campo e vengo, o Signori, ad intrattenervi di quella tassa che fin dal primo giorno io qualificai *confisca*, ed

oggi, dopo tutta la lunga discussione che si svolse io torno con profondo convincimento a chiamare *confisca*.

L'onorevole Ministro ha difeso la equità ed opportunità della tassa con due argomenti, che l'onorevole Vitelleschi trovò efficacissimi e tali da togliere intieramente, a suo credere, ogni dubbio nell'animo dei Senatori.

Il primo di questi argomenti, se male non mi appongo — e in caso prego l'onorevole Ministro a voler rettificare le mie parole — si può concretare in questi termini: « quando gli oggetti d'arte entrano in commercio perdono il carattere che prima avevano di inviolabilità, e sono tassabili. »

Parmi almeno che l'onorevole Vitelleschi nel suo discorso ripettesse queste parole attribuendole all'onorevole Ministro. Mi sia lecito adunque di svolgere in proposito alcune osservazioni.

Anzitutto, io non nego al signor Ministro che gli oggetti d'arte abbiano natura ed indole tassabili; tant'è vero che essi nel nostro paese ed in ogni nazione civile sono assoggettati ad imposte; e valga il vero, quali sono quegli oggetti d'arte che in Italia ed altrove abbiano, per esempio, sfuggito alla tassa di successione e non l'abbiano pagata in quella misura che dipende dal grado più o meno lontano dell'eredità?

Forse un quadro, una statua, un codice, una medaglia, possono essi esser regolarmente venduti senza registrare l'atto di vendita?

Quindi io non nego che anche gli oggetti di arte siano materia imponibile, non nego e non ho mai negato che entrando nel commercio diventino tassabili. Ciò che io nego recisamente è che oggi soltanto essi sieno entrati nel commercio. Essi vi sono entrati da molti anni, anzi, per parlare più correttamente, non ne sono mai stati estranei, imperocchè all'interno, nella propria giurisdizione, io non conosco Governo che ne abbia impedito la libera vendita e il libero commercio. Quindi io non credo che possa affermarsi che si sia oggi verificato un mutamento così notevole come vuole l'onorevole Ministro nelle condizioni economiche degli oggetti di arte. Credo che erano tassabili prima e che rimangano tassabili oggi. Tutta la questione che verte tra me e l'Ufficio Centrale e il Ministro è di conoscere fino a qual grado sia giusto di tassarli, fino a qual grado l'im-

posta proposta abbia quei caratteri essenziali richiesti da ogni imposta civile.

L'onorevole Ministro aggiungeva poi, e ciò era una logica conseguenza della sua prima proposta, che assicurando noi agli oggetti di arte la commerciabilità, rendevamo ai proprietari di essi un vero e cospicuo servizio, e che quindi era giusto ed opportuno che noi di questo servizio domandassimo il prezzo, il corrispettivo.

Per dissipare ogni equivoco, per rimuovere ogni dubbio, l'onor. Ministro troverà regolare che io innanzi tutto cerchi di stabilire quali siano le condizioni giuridiche in cui oggi si trovano gli oggetti di arte in Italia. In primo luogo, io domanderò all'onorevole Ministro, se egli non crede che appena sarà votata l'imposta del 25 0/0 tutto il patrimonio artistico italiano non vedrà immediatamente diminuire di un quinto il proprio valore, in virtù di quella legge economica che egli medesimo invocava per respingere il divieto assoluto di esportazione propugnato dall'onorevole Massarani? Per me è evidente che se la tassa è materialmente imposta ai soli proprietari che venderanno gli oggetti d'arte che posseggono ad un acquirente estero, nulla di meno essa si ripercoterà necessariamente su tutti indistintamente gli oggetti d'arte italiani registrati nel catalogo ufficiale. Essa peserà su tutte le contrattazioni anche all'interno, imperocché essa costituirà un pericolo perenne, perpetuo di diminuzione eventuale di valore su tutto il patrimonio artistico d'Italia.

È fuori di dubbio che se un proprietario vorrà vendere un oggetto di arte registrato nel catalogo ufficiale a un cittadino italiano, dovrà scontare nel prezzo il nuovo vincolo imposto, dovrà scontare la eventuale tassa del 25 per cento.

Nel commercio i vincoli hanno un valore, e si traducono sempre in cifre, nè autorità di Governo o ingiunzione di legge valgono a frenarne o regolarne le conseguenze economiche. L'onor. signor Ministro e l'Ufficio Centrale propongono la tassa unicamente per mantenere possibilmente la integrità del patrimonio artistico italiano; e la prima conseguenza della loro proposta sarà di diminuire di un quarto indistintamente il valore, e di spogliare di un quarto della loro proprietà gli eredi di coloro che raccolsero nei loro palagi operosamente e

generosamente le opere d'arte dei nostri grandi maestri.

Queste condizioni a me paiono gravissime, e quindi prego l'Ufficio Centrale e l'onor. signor Ministro di volere attentamente esaminare se convenga mantenere a sì grande altezza la tassa che egli propone, molto più che io temo grandemente che essa conterrebbe un fatale precedente che peserebbe forse anche sulle contrattazioni dei prodotti dell'arte moderna, svegliando plausibili preoccupazioni per l'avvenire.

Ma qual'è la vera condizione degli oggetti d'arte oggi in Italia? È vero che non siano commerciabili? È vero che Voi, Ministro, che voi, Ufficio Centrale, gli rendete il grande, l'eminente servizio di renderli commerciabili? Io respingo, o Signori, questa vana e mendace pretesa.

Pochi momenti or sono, il medesimo signor Ministro accennava, che tutti i capi d'opera esistenti nel Piemonte non sono soggetti oggi e non lo furono mai a nessun vincolo; e Voi, onorevoli Colleghi, con questa legge imporrete sopra degli oggetti che per secoli sono stati liberi, una tassa del venticinque per cento?

E non temerete, obbedendo in simil modo alle esortazioni dell'onor. Vitelleschi, di dare alla legge un carattere retroattivo? Non temerete di violare nel Piemonte, per queste considerazioni, più che altrove, la libertà e la proprietà?

Dica il Ministro, dica l'onorevole Relatore ciò che lor più talenta, ma non si lascino sfuggire dal labbro che i possessori d'oggetti d'arte saranno riconoscenti ad essi per le disposizioni sancite da questa legge.

In Toscana credo, che gli autori sottoposti al divieto sieno unicamente diciassette. Ed anche ieri l'onor. Ministro osservava rispondendo all'onor. Massarani, che i capi d'opera dell'epoca meravigliosa del nostro risorgimento, dell'epoca di Giotto, non sono sottoposti a nessun vincolo e possono essere esportati liberamente.

Ora dunque, anche per questa categoria di proprietari toscani, sarà egli giusto, conforme all'ammaestramento del diritto, il creare dei vincoli sulle loro proprietà, il diminuirne con una tassa del venticinque per cento la entità?

Nella legge forestale citata dall'onorevole Massarani quale fu il diritto proclamato e sancito? L'articolo citato non determina forse che i comuni e le provincie che vorranno imporre

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1877

dei vincoli per ragione d'igiene pubblica sovra le foreste, dovranno indennizzare i proprietari qualora non esistano vincoli anteriori alla legge! Ed i proprietari di oggetti d'arte potranno essere espropriati di un quarto delle loro proprietà sotto colore di interesse pubblico, anche quando non esistono vincoli precedenti, anche quando da secoli nulla si è loro chiesto in nome della patria! Anche quando hanno comperato, ereditato, posseduto senza vincoli!!!

Quindi mi permetta l'Ufficio Centrale, ed il signor Ministro di ripetere che noi, imponendo dei vincoli, delle restrizioni, offenderemo grandemente la proprietà privata.

Proseguiamo l'esame.

Anche nella Lombardia la tassa sarebbe cosa nuova, imperciocchè leggo pur anco nella Relazione dell'onorevole Correnti che in quelle provincie il Governo, non aveva nessun diritto in caso di esportazione, all'infuori del diritto puro e semplice di prelazione.

Adunque colle nuove leggi offenderemo anche il diritto dei popoli del Lombardo Veneto, aggraveremo, non miglioreremo, le condizioni in quelle nobilissime provincie dei possessori di oggetti di arte. Unicamente nel Ducato di Modena e nelle antiche provincie pontificie veramente esistevano dei vincoli grandissimi forse maggiori di quelli che questa legge intende imporre.

Ma, o Signori, nella Relazione ministeriale dell'onorevole Correnti, che cosa leggo?

« Ma, già in più di un'occasione i giurisperiti dubitarono della validità della legge di sopra ricordata: dacchè le provincie in cui prima erano in vigore, vennero a formare il Regno d'Italia. Basterà per questo che io vi rammenti la causa portata in quello stesso anno 1869, dinnanzi al Tribunale di Spoleto nell'occasione che dal conte Conestabile della Staffa furono spediti alcuni quadri a Roma. »

E la causa avanti il Tribunale di Spoleto l'ha perduta il Governo; se fosse altrimenti, la Relazione non direbbe più sotto che il Governo fu disarmato dai Tribunali.

E vi ha di più; ma voi stessi, signori Ministri, non avete osato applicare nella provincia romana le leggi pontificie. Ne avete tacitamente proclamata la decadenza. E ne volete una prova? Ve la do subito.

È stato venduto il quadro di Raffaello così detto la *Madonna del Libro* dal marchese Conestabile alla Imperatrice di Russia. Avete voi esatto il 20 per cento stabilito dalla legge pontificia: armati della disposizione dell'editto Pacca, avete voi saputo o volete impedire l'emigrazione di quel capo d'opera! No. Avete portata la questione in Parlamento. E nel Parlamento si è egli trovato un solo dei Deputati che abbia proposto al Ministero di applicare la legge pontificia? Avete trovato in Parlamento molti cultori dell'arte che vi hanno pregato di trovare modo di raggranellare i fondi, per impedire quella iattura nazionale, ma nessuno seppe fra essi consigliarvi di impedire colla forza la esportazione o d'imporre almeno la tassa. Imperocchè essi sapevano che la coscienza del paese aveva abolito quella legge e quella tassa.

E dopo sei o sette anni che questa legge più non è virtualmente in vigore, e dopo che voi avete potuto constatare che nelle altre provincie non fu mai interamente applicata, voi vorreste oggi disotterrarla dalla sua tomba, richiamarla a nuova vita! Oh lasciate dormire in pace i morti e non invocate soprattutto il diritto storico che vi condanna e anzi vi ammonisce di rispettare la proprietà in tutte le sue esplicazioni.

Signori, l'unica legge italiana che parla dei monumenti, è quella della espropriazione che fu promulgata nel 1866. Ma questa legge non dice in niun modo che coloro i quali sono espropriati, debbano pagare una tassa al Governo. Anzi stabilisce che debbono essere giustamente indennizzati della espropriazione subita. Quindi io non posso ammettere l'equità, la legalità della tassa che voi proponete; imperocchè io non ravviso quali sieno i compensi che voi volete accordare al proprietario in cambio della confisca del quarto del loro capitale. Forse quei compensi, a cui accennavano in una precedente tornata gli onorevoli Senatori Massarani e Di Giovanni? Quei compensi che l'onorevole Ministro ha combattuto con tanta eloquenza? L'onorevole Senatore Massarani accennava che era sufficiente compenso al divieto di esportare, di vendere un unico quadro, dichiarato d'interesse nazionale, la facoltà, la libertà lasciata ai proprietari di gallerie di vendere, esportare tutti i quadri di minor importanza.

A questo ragionamento l'onorevole Ministro

rispondeva acconciamente, osservando che vi poteva essere una famiglia che non possedesse che un unico quadro d'interesse nazionale. E allora, aggiungeva egli, vorrete in questo caso condannarla alla miseria, impedendole di valersi della sola risorsa che le rimanga?

E crede forse l'onorevole Ministro che la tassa del 25 per cento sia molto dissimile nelle sue conseguenze al divieto assoluto e che gli argomenti addotti da esso per combattere l'onorevole Senatore Massarani, non possano oggi essere invocati contro di lui? Io sono lieto di avere su questo terreno per alleato l'onorevole Senatore Vitelleschi, il quale oggi affermava che si offende il diritto della proprietà, tanto diminuendola del 5 come del 10.

Ed egli aveva grandemente ragione; imperocchè la violazione in certi casi non è giustificabile, e non è giustificabile per identiche ragioni.

Crede forse l'onorevole Senatore Vitelleschi che sarebbe stato giusto, normale, di obbligare il marchese Conestabile a versare nelle casse del fisco 75,000 lire sulle lire 300,000 sborsategli dall'Imperatrice di Russia? E se egli non avesse posseduto che quel solo quadro? Se quella somma fosse stata la sola risorsa, la sola speranza dell'avvenire? Oh! via, lasciate che io dica che lo Stato avrebbe in nome dell'arte commesso un'usurpazione. Le cause nobili, generose, non si difendono che colla giustizia e colla verità.

Forse ai proprietari basterà quello sterile compiacimento delle pubbliche esposizioni, di cui parlava l'onorevole Senatore Massarani, e che l'onorevole Ministro combatteva, mostrandone la vacuità con così eloquenti parole?

Qual è dunque il beneficio che pretendete recare con questa legge ai proprietari di questi oggetti d'arte? Qual è il compenso che voi accordate ad essi in mercè della spogliazione di cui li minacciate? E se non date ad essi compenso, permettemi di dirvi che, invece d'essere una tassa, la vostra proposta è una confisca; ed essendo una confisca, offende quel principio di proprietà che l'onorevole Vitelleschi dichiarava poi di non volere in nessun modo offendere. Anzi egli si mostrava della proprietà privata tenerissimo difensore. Egli si opponeva che, per compilare i cataloghi, si accordasse facoltà al Governo di entrare nelle case private, perchè egli

esclamava che quella sarebbe stata una incompatibile violazione del domicilio. Ma a me pare che il 25 per cento, onorevole Vitelleschi, sia una violazione molto più incompatibile, perchè è una violazione della proprietà; e per molte famiglie quel 25 per cento rappresenta il benessere, l'avvenire, l'educazione, la dote delle figlie; e riescà, me lo lasci dire l'onorevole prestante, molto più grave alle famiglie che l'incendio di lasciar penetrare nelle loro gallerie gli agenti del Governo per il lodevole scopo di fare l'inventario delle ricchezze dell'arte italiana.

L'onor. Ministro nelle sue splendide parole, e qui gli domando perdono se mi sono valso sovente dei suoi argomenti per combatterlo, osservava: quando abbiamo sciolto i fedecommissi non abbiamo chiesto ai proprietari nessuna tassa speciale per aver resi i loro beni al commercio.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Veramente io non credo di aver detto questo.

Senatore PEPOLI G. Allora ho male inteso io. Ma in ogni modo quando noi abbiamo sciolto da ogni vincolo i fedecommissi, sta il fatto che non abbiamo perciò imposto, ripeto, nessuna tassa, non abbiamo chiesto in corrispettivo del servizio reso il diritto di diminuire del quarto il valore dei loro fondi. E se abbiamo rispettato per essi il diritto, perchè non lo rispetteremo egualmente per i proprietari di oggetti d'arte? Perchè due pesi e due misure?

Ora, onorevoli Colleghi, se per tutte queste ragioni voi non volete e non potete ammettere che si possa violare impunemente il diritto di proprietà, logicamente, la tassa che ci vien proposta bisogna che abbia l'indole e lo scopo di una tassa: imperocchè, se non avesse lo scopo e l'indole di una tassa, costituirebbe una vera e reale violazione di quella proprietà che l'onor. Vitelleschi e l'onorevole Ministro dichiarano di non voler offendere in nessun modo.

Ma, quali sono i caratteri di una tassa? Io rammento la definizione che ne è data da uno dei più competenti uomini su questa materia, da Adamo Smith, che vuole essa sia ripartita in guisa da non racchiudere che una quota parte proporzionata alla cifra totale della rendita di qualunque cittadino.

Ora, domando io, se la tassa del 25 per cento

può dirsi una tassa proporzionata alla rendita di proprietari di quadri?

Ma vi ha di più. Io prenderò un'altra autorità di cui certo nessuno vorrà negarmi la competenza, quella di Ippolito Passy, che nel Dizionario dell'*Economiste*, così si esprime: *Un point essentiel toutefois c'est que l'impôt ne soit exigible qu'avec des délais calculés de manière à ce qu'il puisse être versé tout entier au moyen des revenus fournis par les propriétés données ou transmises sans entamer le capital.*

Torno a domandare al Senato se la tassa del 25 per cento si possa soddisfare colla semplice rendita come vorrebbe l'eminente economista francese, e senza distruggere parte del capitale.

Io ammetto che si possa, che si debba imporre una tassa; anzi dirò di più, che io ho sempre considerato le tasse sul capitale formato, molto più eque, molto più lodevoli che le tasse sul capitale in formazione, ma ad un patto però, che esse abbiano il carattere e l'indole di una tassa.

Indaghiamo ora, o Signori, quali sono le tasse che possano essere applicate alla vendita dei quadri, alla trasmissione dei quadri.

Alla tassa di eredità vi sono soggetti; ma riguardo alla tassa di eredità permettetemi di citarvi un esempio.

Muore un cittadino italiano e lascia suo erede un lontano parente residente all'estero. Questo parente, se nell'eredità vi è un oggetto d'arte prezioso, per trasportarlo all'estero dovrà pagare il 13 per cento per dritto di successione, e il 25 per cento per tassa di esportazione; dovrà pagare complessivamente il 38 per cento. Aggiungetevi i danni di guerra e raggiungerete il quaranta per cento. Se il quadro del marchese Conestabile fosse stato ereditato da un forastiero, avrebbe pagato 120,000 lire!!! Ora, basta annunziare solo queste eventualità per mostrare che questa legge offende nella sua base essenziale il capitale medesimo.

Ripiglio il filo del mio discorso e torno ad esaminare quale tassa potremo applicare. Ho udito l'onor. Senatore Massarani dire l'altro giorno che un illustre economista aveva ammesso che si potesse colpire con dazio di esportazione gli oggetti esportati, fino al 10 per cento; ed interpellato da me, ha avuto la cortesia di dirmi che questo economista era Riccardo Cobden. Io non

ho avuto tempo di consultare i libri di questo illustre scrittore, nè metto in dubbio ciò che ha affermato l'onor. Senatore Massarani. Ma a questa sentenza dell'illustre Riccardo Cobden debbo contraporre ciò che generalmente si pratica oggi da tutte le nazioni civili. I dazi di esportazione sono stati quasi generalmente aboliti. Si sono mantenuti alcuni dazi di esportazione in caso di guerra per i cavalli, per la polvere, per lo zolfo e per gli oggetti che possono servire alla difesa della patria. Si sono mantenuti lievissimi dazi sopra alcune materie alimentari. Permettete che io vi citi il valore delle mercanzie che furono esportate d'Italia nel 1876. Esso raggiunse un milione e due cento mila lire e le imposte non si alzarono che a sette milioni cioè a non più del tre per cento. Quindi la misura del 10 per cento oggi non credo che sia attuata in nessun paese del mondo, e quindi non credo che si possa neppur agli oggetti d'arte applicarla, nell'esorbitante somma del 25 per cento. Molto più che se noi esaminiamo le vigenti tariffe delle diverse nazioni d'Europa, io non credo che riscontriamo un dazio di esportazione qualunque sugli oggetti d'arte.

L'onor. Senatore Vitelleschi nel suo primo discorso diceva che a lui personalmente era avvenuto, entrando in Francia, di dover pagare oltre il terzo del valore sopra un *nécessaire* inglese e continuava citando l'esempio dell'America che impone fortissimi dazi. Ma io farò osservare all'onorevole Vitelleschi che quella grande nazione ha imposti dei dazi protezionisti i quali difendono il pittore americano e fanno sì che egli si arricchisca.

Ma ciò prova diametralmente il contrario di ciò che ha voluto affermare l'onorevole Senatore. I dazi che egli ha accennato sono dazi d'importazione destinati nel concetto di alcuni uomini di Stato a proteggere l'industria interna. Io non posso ammettere questa dottrina giacchè ritengo che essa basi sopra un errore che non è qui luogo di combattere; ma in ogni modo il fine che si propose il legislatore americano fu quello unicamente di favorire l'industria cittadina.

Ora, il dazio d'esportazione del 25 0/0 di cui vorremmo colpire gli oggetti di arte non arricchirebbe il proprietario, lo spoglierebbe; ciò che mi pare costituisca una grande, enorme differenza coi dazi protettori che gravano al-

l'entrata di uno Stato gli oggetti e le mercanzie forestiere.

Ora vengo alla conclusione.

La sola tassa che si possa imporre agli oggetti d'arte senza ledere in nessun modo i principî della scienza finanziaria è la tassa di compra e vendita. Essa oggi in Italia, per gli oggetti mobili fu stabilita nella misura del 2 per cento, più i decimi. I contratti adunque che voi volete gravare del 25 0/0 colla legge proposta sono di già aggravati del 2 0/0, quindi la vostra tassa sarebbe in realtà del 27 0/0, più i decimi di guerra.

Io ho consultate le legislazioni dei diversi paesi in questa materia; ho voluto indagare a quale tasso generalmente salga la imposta di trasmissione.

La tassa sulla rendita degli immobili oggi in Europa oscilla fra il 4 ed il 6: non più. La tassa di vendita dei mobili poi non giunge certamente al 3 od al 4, perchè in tutti i paesi la tassa sugli effetti mobili è minore della quota di quella sugli effetti immobili.

Per trovare una legge che somigli, relativamente ai contratti di vendita, a quella oggi proposta, bisogna risalire molto indietro nella storia e cioè ai tempi romani.

Augusto stabilì una tassa del 20 0/0 sulla vendita delle materie alimentari; Nerone ne stabilì un'altra del venticinque per cento (proprio come la vostra) sopra la vendita degli schiavi. Dopo ciò, se andiamo cercando le legislazioni, io dirò che non ho trovato altro che la legislazione cinese, la quale permetta d'imporre una tassa che superi il 10 per cento per le contrattazioni e vendite, ed è sopra la vendita dei vasi chinesi e delle antiche porcellane di quel venerabile Impero.

Io quindi sono d'accordo coll'onorevole Vitelleschi e coll'onorevole Ministro se vogliono imporre una tassa sulla compra e vendita degli oggetti d'arte; sono d'accordo con loro se vogliono pur anco innazarla al disopra delle tasse ordinarie, trattandosi di oggetti eccezionali; io non sono d'accordo però d'andare fino alla misura stabilita nella legislazione di Augusto o di Nerone: tutto al più, posso giungere fino alla legislazione cinese, cioè fino al 10 per cento, complessivamente al 2 per cento già stabilito sui contratti di compra e vendita.

Io credo davvero che una tassa la quale col-

pisce col 10 per cento, sia già per sé medesima una tassa gravissima, una tassa la quale per lo Stato non è certamente spregevole.

D'altra parte, mi permetta l'onorevole Ministro che io, in ordine all'art. 13, rilevi come il ricavato da questa imposta non si voglia farlo versare nelle casse generali dello Stato e non sia quindi sottoposto al sindacato del potere legislativo, come avviene per tutte le altre imposte, ma sia versato in una cassa a parte e destinato ad un fine speciale.

Io quindi, anche nel votare la tassa del 10 per cento, certamente domanderei in pari tempo che pure questa tassa fosse regolata colle norme di tutte le altre, e che quindi il ricavato ne fosse versato nelle casse dello Stato, e fosse sottoposta come tutte le altre al sindacato del Parlamento.

Io non mi dilungo più oltre perchè l'ora è tarda e non voglio abusare della bontà dei miei onorevoli Colleghi.

Io debbo soltanto una risposta all'onor. Vitelleschi il quale diceva che in fatto di arte non bisogna considerare le cose alla medesima stregua che in fatto di commercio e d'industria, imperocchè vi ha un interesse superiore, vi ha un interesse il quale deve stare a cuore di tutti.

Ebbene, in un altro paese è stata fatta una espropriazione molto più utile, molto più urgente che quella che voi proponete. L'Inghilterra, o Signori, ha riscattato dai proprietari tutti i suoi schiavi pagando 500 milioni di indennità; ma l'Inghilterra, quel paese mercantile che molti credono viva soltanto di cifre, non ha osato domandare ai proprietari degli schiavi una parte del valore, non li ha gravati di nessuna imposta speciale.

Io quindi domando all'onorevole Ministro e all'onorevole Senatore Vitelleschi di non cadere in contraddizione con loro medesimi, e di non difendere con una mano il diritto di proprietà, e lacerarlo coll'altra. E poichè l'onorevole Senatore Vitelleschi mi ha rivolto eloquenti parole, lasci che alla mia volta mi rivolga a lui e gli dica lealmente: lasci parlare al suo cuore il principio di proprietà; non respinga un'opinione che è quella, oso dirlo, dell'immensa maggioranza del nostro paese. Nè vi dolga se inteneramente io vi paleso l'animo mio, egregi Colleghi, e se io dico rispettosamente al Ministro ed all'Ufficio Centrale: Se in nome dell'arte voi

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1877

venite a domandarci che noi lasciamo offendere il diritto di proprietà; se in nome dell'arte voi venite a domandarci di lasciar violare dal fisco il domicilio; se in nome dell'arte voi volete scrutare i nostri interessi economici; se in nome dell'arte voi volete apprezzare le nostre condizioni economiche; se in nome dell'arte voi volete spogliarci, punirci, perchè i nostri antenati hanno amato, protetto, onorato l'arte, noi vi risponderemo: pera la gloria artistica d'Italia, ma si salvi intatta la libertà, perchè noi mettiamo pegno che la libertà difenderà molto meglio il patrimonio artistico d'Italia, che non possano difenderlo i vincoli che voi volete imporre; e lo difenderà senza offendere nessun grande principio, senza turbare nessun interesse privato, nel modo medesimo che l'ha difeso l'Olanda. Poichè l'esempio citato dall'onorevole Senatore Massarani dell'Olanda, dove tutte le memorie antiche sono conservate e rispettate, che prova? Prova che quel riverente ossequio non è il risultato di leggi draconiane, siccome questa, ma è il risultato della coscienza nazionale, e la coscienza nazionale non è che il risultato

di quella libertà, che nella esplicazione della giustizia non ha due pesi e due misure.

(Bene! bravo!)

PRESIDENTE. Rileggo l'emendamento dell'onorevole Senatore Pepoli.

Art. 12.

I privati non potranno vendere nè esportare all'estero gli oggetti insigni per arte o per antichità riconosciuti d'interesse nazionale ed iscritti nei cataloghi, senza darne previo avviso al Ministero della Pubblica Istruzione.

È riservato per questi oggetti al Governo il diritto di acquisto o di prelazione per conto dello Stato o delle Provincie o de' Comuni o di qualsivoglia ente morale o pubblica amministrazione o di qualunque cittadino italiano.

Chi appoggia quest'emendamento, voglia alzarsi.

(Appoggiato.)

La discussione di questo progetto di legge, stante l'ora tarda, si ripiglierà nella tornata di domani che si terrà alle ore 2. L'ordine del giorno è la continuazione di quello di oggi.

La seduta è sciolta (ore 6 1/4).